

TORNATA DEL 9 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione di petizioni — Petizione per la modificazione delle leggi per le tasse sull'industria e commercio, e sulla personale e mobiliare — Eccitamenti del deputato Valerio, e spiegazioni del ministro delle finanze — Parlano i deputati Farina P., relatore, Cavallini, Ara e Notta — Si approvano sopra quella petizione le conclusioni della Commissione — Relazione sul progetto di legge pel riordinamento degli uscieri dei tribunali — Incidente per la nomina della Commissione del bilancio e per la fissazione delle materie all'ordine del giorno — Parlano i deputati Valerio, Torelli, Sineo ed il ministro delle finanze — Si delibera la formazione della Commissione del bilancio — Parlano sull'ordine del giorno il presidente del Consiglio ed i deputati Sineo, Valvassori, Mellana e Barbier — Si fissa per martedì la discussione sul progetto di legge per la classificazione delle strade — Continua la relazione di petizioni — Petizione dei panatieri di Busca — Parlano sulla medesima i deputati Michelini G. B., relatore, Brofferio, Sineo, Notta, Torelli, Asproni ed il ministro dell'interno — Invio della petizione al Ministero.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, ed espone il seguente sunto di petizione:

5851. La Commissione israelitica di Chieri e gli eredi Levi di Gassino chieggono che non sieno accolte le istanze della Commissione speciale israelitica del Piemonte per il loro concorso nelle spese di culto e di beneficenza della corporazione israelitica di Torino.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Arrigo — Astengo — Avigdor — Avondo — Bairo — Balbi — Beldi — Berruti — Bertoldi — Bersezio — Bezzi — Biancheri — Blanc — Bo — Bolmida — Botta — Boyl — Brignone — Brofferio — Bronzini-Zappelloni — Brunati — Buraggi — Cabella — Campana — Cantara — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Cavour C. — Cavour G. — Chapperon — Colli — Correnti — Costa di Beauregard — Cossato — Daziani — Decastro — Deforesta — Delfino — Delitala — Demartinel — De Viry — Falqui-Pes — Fara — Ferraccio — Gallenga — Gallo — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Genina — Gianoglio — Girò — Graffigna — Grixoni — Guglianetti — Isola — Jacquier — La Marmora — Malan — Mantelli — Marassi — Mari — Mazza A. — Mellana — Mezzena — Michelini A. — Miglietti — Moia — Mongellaz — Musso — Notta — Pallavicini Francesco — Pescatore — Petitti — Pernati — Pezzani — Polleri — Pugioni — Rattazzi — Riccardi C. — Ricci — Rossi — Roux-Vallon — Rubin — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sauli — Scano — Serra C. — Serra O. — Sineo — Somis — Sommeiller — Spinola D. — Spinola T. — Sufis — Tecchio — Tola — Torelli — Tuveri — Vicari — Vitelli — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il deputato Arconati chiede alla Camera un congedo di 10 giorni.

(È accordato.)

Il direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico fa omaggio alla Camera di 200 copie di una sua relazione letta al Consiglio generale nel febbraio ultimo.

Saranno distribuite ai signori deputati.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

VALERIO. Domando la parola. Vorrei sapere se siamo in numero, ed ove non lo fossimo, siccome si tratta di petizioni gravi sopra le quali sarà necessario prendere una deliberazione, io chiederei se ne rimandasse la discussione ad altro giorno.

PRESIDENTE. Non trattandosi di deliberare immediatamente, parmi si possa incominciare a riferire. (Sì! sì!)

VALERIO. È necessario che tutti sentano le ragioni che verranno esposte onde poter dare il loro voto con conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Mi perdoni, lo Statuto ed il regolamento non richieggono il numero legale che per le deliberazioni. Ha la parola il relatore Farina Paolo.

(Riforma delle tasse sul commercio, sull'industria e personale e mobiliare.)

FARINA PAOLO, relatore. Parechi operai, piccoli industriali delle seguenti città e luoghi ricorrono:

Colla petizione 5841, 250 individui di Vercelli;

Con quella 5842, 19 di Biella;

Con quella 5843, 44 di Valle;

Con quella 5845, 154 di Mortara;

Con quella 5846, 97 di Mede;

Con quella 5847, 29 di Parona;

Con quella 5848, 16 di Pieve del Cairo;

Lagnandosi di essere eccessivamente aggravati dalla legge di imposizione sul commercio e l'industria, e personale-mobiliare, ne chiedono la riforma nelle parti seguenti:

1° Che sia abolito il diritto proporzionale del vigesimo per cento (tavola E della legge) ed il $\frac{1}{100}$ per cento, siccome river-santisi sul più povero;

2° Che la tavola A venga suddivisa in due altre categorie, media cioè e minima, diminuendo per ciascuna il terzo di quanto viene stabilito nella tavola che determinerebbe l'imposta per la prima categoria stabilita, ovvio essendo considerare che non tutti gli esercenti ritraggono uguale lucro o guadagno;

3° Che per fissare la tassa a ciascuna categoria vi sia una Commissione estratta a sorte fra gli operai tassandi, fatta però prima la scelta di chi potrebbe essere per ciò idoneo;

4° Che l'imposta sul personale venga tolta a tutti gli individui che non possiedono più di lire 3000;

5° Che sia abolito l'obbligo di collocare per un terzo le persone munite di patenti nella terza categoria;

6° Che venga soppressa l'imposta proporzionale gravitante sulla vendita delle bevande, pagandosi di già quella sulle arti e commercio, sul fitto e mobiliare.

Ed onde sopperire alla deficienza che dalla omissione del pagamento di tali tasse ridonderebbe al Tesoro, chiedono:

1° Che si stabilisca una tassa del 7 per cento sul prodotto brutto degli stabili e delle case finchè sia ultimata la riforma del catasto;

2° Che tutti i possessori di buoni e cedole dello Stato vengano quotati secondo le loro proprietà.

La Commissione, esaminate le sopra indicate petizioni, tutte concepite con termini identici, osservava, quanto alla prima domanda dell'abolizione del diritto proporzionale del ventesimo e del quarantesimo per cento sul fitto delle abitazioni e dei locali destinati alle industrie, che tale diritto, lungi dal gravitare di preferenza sul più povero, tende anzi a ristabilire una giusta proporzione fra i vari contribuenti. Infatti, mentre un grande industriale per collocare i copiosi ed estesi suoi prodotti ha bisogno di un gran magazzino, il fitto del quale sia calcolato ad esempio a lire 4000, un piccolo esercente della stessa industria e manifattura che non abbia che un decimo delle merci del precedente, non abbisognerà che di un magazzino il fitto annuo del quale non oltrepasserà le lire 400; di maniera che tale disposizione della legge, invece di riuscire di aggravio ai contribuenti più poveri, tende a ristabilire la proporzionalità dell'imposta fra essi ed i più poveri. La Commissione quindi non può appoggiare la prima domanda dei petenti.

Assai più ragionevole e logica pare la seconda domanda dei petenti, che cioè ogni classe di professioni imposta colla tabella venga ripartita in tre categorie, massima cioè, media e minima, pel motivo, che è ovvio riconoscere, che non tutti gli esercenti ricavano egual lucro dall'esercizio in determinate località della loro professione, e sebbene a questo inconveniente siasi voluto ovviare appunto collo stabilimento della tassa proporzionale, della quale superiormente si fece cenno, pure non si può negare che il rimedio non è per sua natura atto ad ovviare sempre all'inconveniente, non infrequentemente verificandosi il caso che a fitto pari di magazzini e stabilimenti di negozianti in generi identici, l'uno guadagni assai più dell'altro. Ma la difficoltà, in questo caso, starebbe poi nel determinare a quale categoria delle singole classi dovrebbe iscriversi ciascun contribuente, difficoltà duplice e dipendente: 1° dal giudizio sui lucri di ciascun industriale che specialmente nelle città alquanto estese non può

fondatamente conoscersi che dall'industriale medesimo; 2° dalla scelta delle persone che si dovrebbero chiamare a dare giudizio in proposito.

Ed egli è appunto ad ovviare a quest'ultima difficoltà che pare diretta la terza domanda dei petenti: e diciamo pare, poichè le espressioni della medesima, prese alla lettera, significherebbero invece che la Commissione da nominarsi, anzichè collocare in una delle tre categorie i singoli contribuenti, dovesse invece occuparsi di fissare l'ammontare della tassa per la quale ciascuna categoria delle singole classi è imposta. Siccome per altro nella precedente domanda è detto che la tavola A sussista pure come si trova per la prima categoria, ma venga suddivisa in due altre categorie, diminuendo per ciascuna il terzo di quanto viene in detta tavola stabilito, così riesce evidente che, a termini di tale conclusione, la quota da pagarsi dai contribuenti di prima, seconda e terza categoria, essendo determinata dalla legge, cioè per la prima nella somma dalla legge stessa indicata, per la seconda nei due terzi della somma stessa, e per la terza in un terzo di tale somma, è evidente, dico, che la somma a pagarsi dalle singole categorie, determinata essendo dalla legge, non può nuovamente venire determinata dalla Commissione, ma che a quest'ultima non rimane che a collocare i singoli contribuenti nell'una piuttosto che nell'altra delle tre categorie.

Intesa la cosa in questo senso, la Commissione, senza dissimularsi i gravissimi inconvenienti che sorgerebbero dalla pratica applicazione del progettato sistema, crede però che lo stesso possa formare oggetto di speciali studi, e siano a tale riguardo le petizioni sopra indicate degne di essere prese in considerazione.

Passando quindi all'esame dei reclami contro l'imposta personale e relativamente all'esonerarne chi non possiede più di lire 3000, la Commissione, mentre non può disconoscere la filantropia di un tale provvedimento, non crede che occorra alcun nuovo provvedimento legislativo in proposito, essendo espressamente stabilito all'articolo 14 della legge 28 aprile 1853 che la tassa personale in grado minimo non è dovuta da chi non sia tenuto al pagamento dell'imposta mobiliare, e non possieda un capitale in mobili od immobili di un valore maggiore di lire 3000, e con ciò già manifestamente soddisfatto il desiderio dei ricorrenti, essendo le disposizioni della legge cumulative, e l'una quindi non escludendo l'altra.

Quanto alla quinta domanda, essa è formolata in modo che non riuscì alla Commissione di intenderla, non essendo imposto dalla legge alcun obbligo di collocare per un terzo le persone munite di patenti nella prima categoria o classe dell'imposta mobiliare.

Sulla sesta domanda, infine, la Commissione non potrebbe emettere un parere favorevole senza previamente conoscere in quale modo si potrebbe compensare il pubblico erario del grave danno che risulterebbe dall'adozione di consimile misura.

Circa il modo di stabilire, ripartire e percevere tale imposta, crede la Commissione che si possano utili studi intraprendere, ma quanto all'abolizione della medesima non saprebbe suggerirla senza conoscere un mezzo efficace ed agevolmente attuabile per supplire alla medesima.

Ciò premesso, giova passare all'esame delle imposte che si vorrebbero sostituire a quelle precedentemente indicate.

Vi propone in primo luogo un'imposta del 7 per cento sul reddito brutto dei fondi e delle case.

L'idea di stabilire un'imposta sul reddito brutto è una delle più erronee che si possano immaginare e che produrrebbe un'immensa disuguaglianza fra i contribuenti. Infatti,

le spese di coltivazione stanno al prodotto brutto degli stabili in una proporzione che varia dall'uno ai cinque decimi, a seconda dell'indole, della coltivazione, della natura del suolo, dei meccanismi impiegati e di una folla di altre circostanze che ora sarebbe qui troppo lungo enumerare; il percepire quindi un'imposta basata sul prodotto senza però dedurre dal medesimo le spese fatte per conseguirlo, e che variano in così gran proporzione, è stabilire un'imposta in aperta opposizione col principio della equa ripartizione della medesima. Ciò stante, la Commissione crede inopportuno intrattenersi ulteriormente su tale proposizione.

Quanto poi al percepire una imposta sui buoni o cedole dello Stato, sebbene si possa ragionevolmente obiettare che, potendosi prevedere che lo Stato debba ricorrere a nuovi prestiti, imponendo le proprie rendite non farebbe che diminuire il prezzo che per la cessione delle medesime gli verrebbe offerto; tuttavia, trattandosi di questione che, sebbene non nuova, pure merita di essere studiata, la Commissione la crede degna di essere presa in considerazione.

E dietro tutto il sopra esposto la Commissione propone:

1° Che si passi all'ordine del giorno sulle domande 1, 4 e 5, e sulla proposizione di un'imposta sul reddito brutto;

2° Che siano prese in considerazione le domande 2, 3 e 6, e la proposizione di un'imposta sulle cedole dello Stato, trasmettendo perciò le petizioni al signor ministro delle finanze e depositandone copia negli archivi della Camera.

VALERIO. Io non potrei accettare tutte le conclusioni presentate dalla Commissione, ma però, siccome essa trasmette queste petizioni al Ministero, questi potrà apprezzare non una sola ma tutte le domande che i petenti hanno sposte; e siccome il ministro medesimo ebbe già a riconoscere altra volta come queste leggi, specialmente quella sulle arti e professioni, siano difettose ed abbiano bisogno di emendazione, nutro speranza che in vista dei reclami, non solo dei petenti, ma anche di quegli che sono persuaso gli stessi ufficiali del Governo debbono avergli fatto pervenire perchè nell'applicazione di queste leggi è grande il malcontento nelle provincie dove le fortune sono più piccole, e dove il caro prezzo del vivere si è aggravato maggiormente sopra le classi medie e minime, spero, dico, che il signor ministro, in vista delle petizioni medesime e dei reclami che egli stesso ha ricevuti, vorrà attendere ad una promessa già fatta e quindi presenterà al più presto possibile un progetto per riformare la legge relativa alle professioni ed anche, se occorre, quella che concerne l'imposta mobiliare colle loro parti più gravatorie e meno giuste. Sotto questo riguardo appoggio le proposte della Commissione. Se dovessi discuterle partitamente, avrei molte cose a dire, molte osservazioni a fare, ma mi limiterò ad una sola.

L'onorevole relatore ha detto, circa il primo reclamo, che l'imposta sulla pigione, invece di essere di danno al povero, gli è anzi di profitto, perchè, diceva egli, l'industriale il quale ha una ricca industria, ha un alloggio maggiore, nel quale deve ricoverare i suoi operai e ritenere le sue macchine e le sue mercanzie, mentre il piccolo industriale che esercita la stessa industria, avrà un locale molto meno vasto e quindi pagherà molto meno.

Questo ragionamento sarebbe ammissibile se la legge stabilisse che questa proporzionalità rimane prescritta solo fra le medesime industrie, ma se invece questa medesima proporzionalità è stabilita su parecchie industrie, riesce apertamente nociva a molti.

Può accadere, per esempio, che un fabbricante di zoccoli, un fabbricante di mestole di legno sia comparato per la sua

industria al fabbricante di gioie, di pietre preziose. Se avessimo nel nostro paese i signori Pidermann di Vienna, i quali fanno affari in gioie per vari milioni, essi pagherebbero molto meno di quello che paga un fabbricante di oggetti in legno; è infatti ben chiaro che un'industria di gioie può restringersi in una camera, mentre un'industria di zolfanelli, zoccoli e simili industrie a buon mercato richieggono necessariamente vastissimi locali, onde accade che il povero paga molto, il ricchissimo paga poco, e questo è il gran difetto della legge, perchè vuole stabilire la stessa proporzionalità che, non solo non può stare tra le industrie dello stesso genere, ma non può nemmeno stare tra varie industrie aggruppate assieme.

Io non voglio addentrarmi in questa discussione, come non voglio neanche addentrarmi in quella sull'imposta dei capitali; non me ne pare nè il luogo nè il tempo, perchè non farei che ripetere gli stessi argomenti che io stesso e molti miei amici politici abbiamo addotto onde provare che l'imposta sul capitale, non solo è utile, ma è la sola voluta dalla giustizia: e questi argomenti ebbero un certo valore davanti al Parlamento, perchè rammentò che, se non tutti i capitali, una parte almeno di essi venne colpita da una legge che poi naufragò nell'altra parte del Parlamento, locchè evidentemente significa che non fummo noi soli deputati della sinistra che abbiamo creduto utile una imposta sui capitali: ma prova che questa opinione fu, se non in tutto, almeno in parte decisa da una gran parte dei nostri colleghi che siedono dall'altra parte della Camera, ed anche sul banco dei ministri.

I capitali possono e deggono essere colpiti come lo sono tutte le altre fonti di ricchezza del nostro paese; questo, secondo me, è assioma e dogma, sul quale io non potrei mai transigere.

La sola cosa che per ora domando è il rinvio di questa petizione al Ministero, perchè ove per un motivo, ove per un altro, queste leggi hanno causati molti e crudeli dolori, molte parzialità, e quindi molte ingiustizie; come ho già detto, questo male fu riconosciuto persino dal ministro, il quale prometteva che questa legge sarebbe in alcune parti emendata.

Accennerò soltanto ad uno dei tanti casi che potrei citare della parzialità di questa legge nella sua applicazione.

Vi sono dei tenimenti agricoli nei quali il proprietario o l'affittavolo sogliono, per non aver a recarsi ogni momento in cerca di un *serragliere* o di un *minusiere* (mi si perdoni la parola, perchè, se non è prettamente italiana, è meglio delle altre capita) per le riparazioni agli attrezzi, prendono a loro servizio un garzone *serragliere*, un garzone *minusiere*, ai quali danno ordinariamente la paga di 80 lire all'anno, e una data quantità di meliga, *maïs*, pel loro mantenimento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Si pagano molto di più.

VALERIO. Si pagheranno di più in alcuni luoghi, in altri di meno, ma a me consta che la paga ordinaria è dalle 80 alle 85 lire; mettiamone 100. Or bene, questi garzoni furono considerati come capi di bottega, e come tali imposti di 35 lire. Come potranno questi pagare una tassa simile, provvedersi di vestimenta, e fare tutte le altre spese occorrenti con quelle 80 o 100 lire, non avendo altro che un po' di meliga, cioè il puro necessario per non morir di fame?

Vede adunque il signor ministro quanta necessità vi sia che una legge la quale dà luogo ad applicazioni così ingiuste venga emendata. E per questo io domando che queste petizioni siano inviate al Ministero onde esso esamini, non solo i vari punti sui quali si è fermata l'attenzione della Commis-

sione, ma anche tutti quei reclami che gli saranno direttamente pervenuti, e possa al più presto presentare le riforme che stimerà necessarie.

Mi permetta il signor ministro che io glielo dica, a Torino questi inconvenienti, per motivi troppo lunghi a dirsi, si sentono meno, ma nelle provincie si soffre moltissimo; le imposte giunsero in cattivi momenti, e le ingiustizie che giungono in cattivi momenti feriscono più dolorosamente.

Quando vi sono ingiustizie, bisogna ripararle prontamente, nell'interesse del paese e dello stesso Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io riconosco col l'onorevole deputato Valerio che l'imposta sulle arti ed industrie, e l'imposta personale e mobiliare non tornano gradite ai contribuenti; ma in verità io non so se vi sia un balzello che torni gradito a chi lo deve pagare; l'imposta delle gabelle ad esempio, Dio sa come riesca accolta ai rivenditori, l'imposta prediale torna molestissima ai proprietari, quella sui fabbricati ha fatto gettare altissime grida ai proprietari ed ai locatari, quindi non è da sorprendersi che queste due nuove tasse abbiano prodotto qualche malcontento. Tuttavia io non posso ammettere che vi sia maggior ragione di malcontento nelle provincie che nella capitale, perchè a Torino, in proporzione delle ricchezze, si paga più che altrove, mentre non penso che vi sia località dove la tassa sia stata applicata, oserei dire, con tanto rigore quanto in questa città. Diffatti l'imposta personale e mobiliare dà a Torino circa 700,000 lire, e si grida molto più a Genova dove non frutta la metà; quindi io non posso ammettere che vi siano maggiori motivi di lamento nelle provincie che nella capitale.

Motivi di lamento ve ne è dappertutto, lo ripeto, perchè un'imposta è sempre un male, è sempre un danno, e quindi io riconosco che chi deve pagare ha il diritto di querelarsi, e di serbare rancore con chi ha fatto la legge, e molto più con chi la fa eseguire, e perciò do la piena assoluzione a tutte le ingiurie e le maledizioni che i contribuenti mi vanno lanciando. (*ilarità*)

Rispetto poi a queste due leggi speciali, quella sulle patenti, cioè, e la personale e mobiliare, ripeterò quello che ho detto, che cioè la legge delle patenti è forse di tutte la più difficile a compilarsi, e la prova si è che gli sforzi che si sono fatti in vari paesi e i tentativi dei diversi sistemi per arrivare a far contribuire l'industria e il commercio, incontrarono sempre gravissime difficoltà. Se voi esaminate le varie legislazioni d'Europa non trovate quasi due paesi dove si sia seguito lo stesso sistema, il che prova che non ve ne ha alcuno che abbia una superiorità sopra gli altri.

Voi trovate dappertutto l'imposta sulla vendita delle bevande, trovate dappertutto le dogane, l'imposta d'insinuazione sotto il nome di *registro* o *d'enregistrement*, trovate quasi dappertutto un sistema analogo d'imposte per le patenti; in un sito si è voluto tentare l'imposta sul profitto netto, sul profitto presunto, come in Inghilterra, nella Germania si è adottato il sistema della classificazione, modificato in cento modi diversi...

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze... in Francia si adottò un sistema più complicato che altrove, ma che, essendo in vigore da oltre sessant'anni, e grazie a molteplici modificazioni, ha ottenuto, non dico la perfezione, ma uno stato che pare tollerabile. Noi dopo aver provato il sistema inglese, avendo riconosciuto che non corrispondeva all'aspettativa nostra, abbiamo seguito il sistema francese, modifi-

candolo in due parti essenziali. Il sistema francese divide la tassa in un diritto fisso ed in un diritto proporzionale per quasi tutte le industrie; noi abbiamo, oltre all'aver ammesso il sistema francese, cercato di molto estendere il principio di colpire parecchie industrie in ragione dei segni esterni dell'importanza di esse, o dei mezzi di produzione; di più abbiamo per alcune poche categorie introdotto il sistema di classificazione, che non esiste nella legge francese. Io dico la verità, si è andato molto a rilento nell'accogliere il sistema della classificazione, perchè questo veramente aumenta le difficoltà dell'applicazione della legge. Quando bisogna dividere in classi una certa categoria di professionisti o di commercianti, si incontrano varie difficoltà. Il Ministero e l'amministrazione si erano sgomentati delle difficoltà incontratesi nel porre in atto la prima legge sulle patenti; per la cui applicazione le Commissioni chiamate a pronunciare sui richiami non avevano pienamente corrisposto alla aspettativa del legislatore. Quindi si temeva che dando troppa ampliazione al sistema delle classificazioni si venisse in pratica ad incontrare gravissimi inconvenienti.

Tuttavia io debbo dire che, nell'attuazione di questa legge, le Commissioni chiamate ad operare le classificazioni si prestarono in modo più soddisfacente che non avessero fatto le altre Commissioni, epperò ho già riconosciuto e riconosco che sia da estendersi questo sistema delle classificazioni delle stesse industrie.

Il dire poi in quali limiti si debba estendere questa classificazione dichiaro schiettamente che non lo potrei attualmente. La legge non ha ricevuto ancora una pienissima esecuzione; i ruoli dell'imposta delle patenti pel 1854 sono compiti per ogni dove, ad eccezione di Torino, ove la matricola non è ancora ultimata, e sarà pubblicata alla fine di questo mese; quindi non si sono radunati elementi bastevoli per poter arrivare a questa classificazione. Ma dico, ho già acquistata la convinzione, e meco credo l'abbia acquistata l'amministrazione, che questo sistema si possa applicare ad una parte delle professioni comprese nella tabella A. Per esempio, a parer mio, tornerebbe opportuno che per gli albergatori si facesse due classi, perchè non solo nella legge sulle patenti, ma anche in quella sul diritto di licenza vi è un'ingiustizia che vuole essere riparata.

Il diritto di licenza è eguale per tutti gli esercenti nel comune; e questo è un inconveniente che vuole essere modificato. Ma andare più in là, io certamente non lo potrei. Se taluno mi suggerisse qualche altro sistema per arrivare a stabilire una proporzionalità, ovvero ideare una base dissimile da quella del valor locativo dell'alloggio dei negozianti, io l'accoglierei volentieri. Io faccio osservare che per tutte le professioni nelle quali era presumibile che l'ammontare degli affari fosse in proporzione cogli istrumenti di produzione, o con qualche altro segno estrinseco, noi tenemmo di ciò il debito conto, e le mettemmo nella tavola D, nella quale non è prescritto verun diritto proporzionale. Se questa si potrà ancora ampliare, si farà certamente; ma sarà d'uopo procedere con grande prudenza in siffatta operazione.

Quanto poi agli esempi pratici arrecati dal deputato Valerio io non voglio al certo rinvocare in dubbio le sue asserzioni, ma osservo che i falegnami non sono sottoposti alla tassa se non hanno cinque operai. Riguardo poi alla mercede che si corrisponde ai medesimi (non parlo di ciò che pago io, ma di quello che pagano i miei vicini) (*ilarità*) so che si dà loro 250 lire all'anno, ed inoltre melica, riso e grano. Se v'è un falegname a cui non si diano, come afferma il deputato Valerio, che 80 o 90 lire all'anno, è segno che è un pessimo operaio.

VALERIO. Perchè ve ne ha di poveri.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Sono tutti poveri, non hanno niente, tranne la paga. Checchè ne sia, io ripeto che ad un falegname, purchè sappia fare per così dire una ruota di un carro, non si dà in tutti i tenimenti del Vercellese che io conosco una mercede minore di lire 200.

In quanto alla fassa personale e mobiliare mi pare che, dimostrata la necessità di avere una legge per un'imposta personale e mobiliare, non era possibile concepirne altra che colpisse meno la classe povera, di quella per noi proposta, giacchè oltre alla esenzione fino a un certo limite, la legge è progressiva a ragione dell'ammontare dei fitti; e di tutte le leggi personali e mobiliari d'Europa, certamente questa è senza nessun confronto la più liberale.

Poichè si è parlato di sostituire nuove tasse alle esistenti, mi considero in debito di rispondere ad un appunto che mi ha fatto l'onorevole deputato Valerio.

Egli ha parlato di una legge che dopo essere stata volata in questa Camera fu rigettata da un altro ramo del Parlamento.

VALERIO. Fu sotterrata.

ARNULFO. Non fu ammessa per un voto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io non mi ricordo se fossi già ministro, ma rammento precisamente di aver parlato in occasione di quella legge, e quello che ho detto allora lo ripeto adesso.

Una fassa sui crediti fruttiferi si potrà in una legge stabilire a carico del capitalista, ma in pratica ricadrà parte sul capitalista e parte sul mutuatario.

In tempi prosperi è sopportata in massima parte dal capitalista, in tempi difficili invece ricade quasi interamente su colui che ha bisogno di danaro, ed io ho l'intima convinzione che, se si stabilisse attualmente questa fassa, essa ricadrebbe non dico intieramente, ma certo almeno per i nove decimi su quelli che prendono denari a mutuo.

Quindi io penso che di tutte le tasse attuali sarebbe quella che porterebbe forse i più gravi inconvenienti; ma se torniamo in tempi floridi, in tempi in cui i capitali siano abbondanti, in cui l'offerta di capitali superi di molto le richieste, io credo che allora si potrà attuare.

In quanto ad una fassa speciale sulla rendita io debbo dire che a questa non potrei consentire, perchè contraria ad un impegno formale preso dalla nazione in virtù di leggi votate dal Parlamento.

Se si trattasse di una fassa sulle cedole cadenti nelle successioni, io ho detto che si poteva imporre, e se avessi giudicato di poter far accettare la legge sulle successioni con un articolo a questo riguardo, di buon animo avrei sostenuta la mia proposta; e ancor oggi la sosterrai con tutto il calore, perchè, sebbene fosse respinta, non comprometterebbe alcuna altra fassa. Forse la proporrò, perchè, a peggio andare, se non sarà adottata, almeno non comprometterà l'esito di una legge che si considerava come vitale per le finanze.

Spero di avere, se non soddisfatto, almeno risposto a quanto mi veniva richiesto dall'onorevole deputato Valerio.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Le lagnanze che si vanno facendo da piccoli industriali, da coloro che esercitano piccoli traffici, io credo che siano veramente molte e generali, e che sia d'uopo prenderle in considerazione.

Convengo col signor ministro che non si debba tener conto di tutte indistintamente le lagnanze che si elevino contro le

imposizioni, ma quando esse si presentano fondate su gravi ed imperiosi motivi, allora credo debito del Governo e del Parlamento di portarvi sopra la propria attenzione; e prova ne sia che lo stesso signor ministro delle finanze ha creduto di dover far ragione alle molte istanze che da vari anni si andavano facendo intorno alla riforma dell'imposta gabellaria; prova ne sia anche l'iniziativa che lo stesso ministro ha preso sul merito della discussione che ora si sta agitando. All'articolo quarto del progetto che il signor ministro di finanze ha presentato il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio attivo e passivo è detto « sinchè non sia attuato il nuovo catasto la porzione d'imposta comunale da ripartirsi in aumento alla fassa di patenti, personale-mobiliare e dei fabbricati, giusta l'articolo 35 della legge del 28 aprile 1853 non potrà nei singoli comuni di terraferma superare la metà ossia la proporzione del 50 per 100 delle tasse medesime. Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla porzione che nel riparto cade a carico delle contribuzioni prediali dei beni rurali. »

Credo realmente che il signor ministro delle finanze abbia colpito nel segno nel produrre una disposizione di tale natura perchè da quanto mi consta le lagnanze che generalmente si vanno facendo dai piccoli industriali non versano tanto sull'imposta principale quanto sulle imposizioni comunali, provinciali e divisionali. Nessuno ignora che al giorno d'oggi i bisogni delle popolazioni sono cresciuti a segno tale che i bilanci comunali, provinciali e divisionali contengono pure stanziamenti di gran lunga maggiori di quelli che si staziavano per lo addietro, e ben lo dimostrano le proposte che quasi ogni giorno il Ministero è obbligato a sottoporre all'approvazione della Camera per mutui o sovrimposte che vengono determinate dalle rappresentanze provinciali e divisionali. Non può contestarsi che in generale le imposte comunali, provinciali e divisionali sono in complesso eguali all'importare di quella che si corrisponde allo Stato. In molte provincie anzi come in quella, ad esempio, alla quale io appartengo, in quasi tutti gli anni dette sovrimposte eccedono l'imposta principale dovuta all'erario dello Stato. Ora quest'aggravio pesa soverchiamente su alcune classi di contribuenti, ed essi ne devono essere in parte esonerati, e ben a ragione, perciò il signor ministro prese già l'iniziativa di un provvedimento in proposito.

Io avrei molte osservazioni a fare intorno alla disposizione formolata dal Ministero di cui vi ho fatto parola; veggio, per esempio, che si eccettuano dal citato articolo quarto le spese provinciali e divisionali. Per verità io non saprei ammettere così facilmente questa differenza, come non saprei indurmi ad esonerare da parte delle imposte comunali tutti indistintamente gli esercenti. Vi sono esercenti che si trovano in posizione di gran lunga migliore di quella lo sia un piccolo proprietario di terreno; un cittadino il quale possedga, per esempio, un mezzo ettare di terreno soltanto si trova certamente in posizione molto peggiore di quella d'un banchiere il quale ritragga dalla sua professione 100 o 150 mila lire di profitto all'anno; non saprei trovare una ragione per cui tutti indistintamente gli industriali dovessero fruire d'uno speciale beneficio rispetto alle imposizioni comunali! Avrei molte altre osservazioni a fare di simile genere in proposito, senonchè mi pare che sia affatto inopportuno l'addentrarsi ora nel merito di questa questione; ho voluto solo avvertire che si presenterà in questo stesso anno un'occasione, nella discussione cioè del bilancio per il 1856, in cui si potrà in parte almeno far subito ragione ai petenti.

Alle conclusioni quindi della Commissione che io sono disposto a votare propongo che si aggiunga la trasmissione di

una copia alla Commissione del bilancio, affinchè tenga conto per quanto si possa dei motivi nelle petizioni adottati, allora quando intraprenderà la discussione intorno all'articolo quarto del progetto di legge annesso al bilancio del 1856.

E parlando della Commissione del bilancio parmi che la Camera debba prendere una determinazione relativamente alla nomina della Commissione stessa, che addivenga, cioè, od alla riconferma della Commissione che esaminò e riferì già in questa Sessione sui bilanci del 1854 e 1855, oppure alla nomina d'una nuova Commissione.

Mi pare conveniente che la Camera non frapponga ulteriore indugio a prendere una deliberazione al riguardo affinchè il bilancio del 1856 possa essere a tempo esaminato, discusso e votato dalla Camera.

FARINA PAOLO, relatore. Mi occorre di giustificare le conclusioni della Commissione da alcuni appunti che le vennero fatti.

La Commissione ha creduto degne di considerazione tutte le proposizioni contenute nella petizione, alle quali o non era già espressamente provveduto dalle leggi, come erano la quarta e la quinta, ovvero le altre che, come quella di imporre il reddito brutto, ledevano necessariamente il principio di giustizia distributiva, o infine non presentavano infatti quel carattere che loro si voleva attribuire, come appunto si era la soppressione della tavola E relativamente al diritto proporzionale da pagarsi dagli esercenti industrie in proporzione del locale da essi occupato.

L'onorevole Valerio ha fatto un appunto dicendo che questa tassa ricade principalmente a danno del povero, inquantochè colpisce egualmente e il fabbricante di zolfanelli e il gioielliere. Egli qui ha confuse due cose diverse: la distinzione delle varie industrie è fatta nella tabella A, nella quale si sono fatte sette classi di industrie, e mentre quelle della prima categoria, tra cui vi sono i gioiellieri in Torino, pagano 500 lire, quelle della settima, fra cui si metteranno i piccoli fabbricanti di zolfanelli, non pagano che 16 lire. Dunque non sussiste che paghino tutti egualmente.

Il diritto fisso si è stabilito precisamente per ristabilire la proporzione fra l'industriale che ha un commercio molto esteso e quelli che lo hanno più ristretto; commercio, si intende, della stessa natura, perchè la natura è determinata da una delle sette classi sopra indicate.

Siccome poi vi sono delle industrie che proporzionalmente alle altre occupano molto maggiore spazio, si è appunto introdotto la tavola E che le distingue dalle altre, e mentre per le più ricche fa pagare il 20 per cento, impone soltanto per le meno ricche il 40 per cento sul fitto dei locali occupati.

Questa è l'economia della legge, nè questa si può in alcuna parte toccare senza totalmente alterarla; e questo appunto è il motivo per cui la Commissione non ha creduto di appoggiare la domanda diretta contro una disposizione legislativa, che, lungi dall'aggravare il povero, tende all'opposto a stabilire una proporzione fra i poveri ed i ricchi esercenti identiche industrie, in identiche località, nello scopo stesso che i petenti reclamano.

Del resto, la Commissione ha appoggiato che si facciano divisioni nelle categorie, e tutto quello che ha creduto ragionevole nella petizione, come altresì ha appoggiato l'imposta sulle rendite dello Stato, non come massima, ma come materia atta ad essere opportunamente studiata.

Quanto infine agli errori che possono essere nati in fatto di applicazione della legge, questo non era il caso che se ne dovesse la Commissione occupare, perchè in questa petizione non ne era fatto cenno. Se ne parlò invece in un'altra, ed io

avro l'onore di intrattemere su ciò la Camera in appresso, ma qui, ripeto, non era il caso di parlarne.

Giustificate così le conclusioni della Commissione, spero che esse verranno dalla Camera approvate.

ARA. Credo di dover approfittare della circostanza che molti artisti vercellesi si sono prevalsi dell'eloquenza dell'onorevole Valerio per appoggiare una loro petizione, onde esternare alla Camera i motivi per cui nei paesi agricoli vi sono maggiori reclami per parte degli artigiani che non negli altri paesi. La ragione è, a mio vedere, manifesta. Nei paesi agricoli ha fatto senso come in tempi critici, in tempi in cui le imposte sono, al dire del signor ministro stesso, gravose, siasi diminuita l'imposta prediale in raffronto dell'imposta personale.

Infatti, a tenore della legge del 1838, le imposte prediali furono diminuite del decimo; questa diminuzione del decimo dell'imposta prediale importa una notevole sproporzione in raffronto colle nuove imposte, locchè non potè a meno che fare senso nell'animo di chi si vede per la prima volta aggravato da imposte.

Ritiene la Camera che è già gravosa l'imposta regia relativamente agli artigiani, ma se si aggiunge, come notò l'onorevole Cavallini, l'imposta provinciale e comunale, la quale si è di molto aumentata in questi giorni, certo che non può a meno di essere gravosissima.

Io credo sia inutile, in seguito alle osservazioni fatte testè dall'onorevole deputato Cavallini, che io trattenga la Camera sulla necessità di variare il disposto dell'articolo 59 della legge del 7 luglio 1855.

A termini dell'articolo 59 suddetto si è stabilito che l'imposta personale e delle patenti debba considerarsi come un'imposta diretta e come tale assoggettarsi a tutte le spese locali. L'onorevole Cavallini diceva che il Ministero nel bilancio testè presentato ha già voluto sanare questo difetto stabilendo che non si debba eccedere che la metà dell'imposta che si paga al Governo, cioè il 50 per cento del contributo regio, ed essendovi qualche eccedenza dovesse ricadere sulla prediale.

Io temo che anche ciò facendo non si possa diminuire la differenza che esiste tra l'imposta prediale e l'imposta puramente di patente. Dal momento che l'imposta prediale non si trova in relazione colle imposte nuove, finchè non sarà con esse in relazione, vi sarà sempre questa differenza. Ecco il motivo per cui nelle provincie agricole, vedendosi questa differenza, dovendo le imposte essere eguali, sollevano tanti giusti reclami.

Io credo conseguentemente che sia utile che il Ministero, quando gli saranno trasmesse queste petizioni, si occupi specialmente delle variazioni all'articolo 59 della legge del 7 luglio 1855.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole signor ministro rispondendomi ha detto che l'imposta sulle arti e mestieri e l'imposta personale e mobiliare non hanno piaciuto. Certo io non ebbi mai ad asserire che questo sia un difetto; io non pretendo che le imposte piacciono, so che dispiaceranno sempre; dissi bensì che in quelle leggi vi sono delle ingiustizie che furono riconosciute dal Governo stesso, e chiesi che a queste si riparasse.

Io so che il signor ministro ha molto ingegno e molta potenza, ma non lo reputo onnipotente al punto da potere creare un'imposta che piaccia, e questo non glielo domanderò mai. (*ilarità*)

Il signor ministro ha detto che in Torino si paga e non si grida...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Sì, si grida.

VALERIO. Egli ha fatto un paragone tra Genova e Torino...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. È l'onorevole Valerio stesso che ha detto che in Torino non si grida.

VALERIO. Ho detto che le lagnanze si sentono meno a Torino, perchè i caffè, i teatri, i saloni fanno un tale frastuono che le lagnanze arrivano difficilmente alle orecchie del potere. Le querele nella capitale si sentono meno per questa cagione, e perchè non bisogna nascondersi che in Torino, appunto perchè ogni giorno diviene maggiormente il centro dello Stato, il movimento industriale è più vivo, i prezzi degli oggetti delle varie industrie vanno sempre crescendo; epperò il male è minore, ma v'è il male anche a Torino, ed è necessario di porvi riparo...

NOTTA. E si grida molto.

VALERIO. Si grida molto, ma si sente poco.

L'onorevole signor ministro ha detto che egli riconosce l'utilità di dividere per gruppi le varie industrie, ed ha citato specialmente gli albergatori. Io sono lieto di vedere che riconosca oggi utile quello che combatteva come dannoso quando nella discussione della legge sulle professioni io diceva: come volete voi far pagare all'*Albero Fiorito* la stessa tassa che farete pagare all'*Albergo Trombetta*? Io citava un esempio dell'ultima evidenza per tutti, eppure la mia proposta veniva combattuta dal signor ministro delle finanze, epperò rigettata.

Ora, il signor ministro la ammette per buona; tanto è vero che l'esperienza addottrina anche i ministri! Locchè è buona cosa.

Ma non bisogna star fermi solamente agli albergatori ed ai caffettieri, bisogna anche venire alle altre industrie. Il signor relatore diceva: non istà il paragone fra le arti dei legnaiuoli ed i gioiellieri. Forse ho avuto torto citando quell'esempio come un estremo, ma nella distribuzione che venne fatta, queste categorie sono così numerose che le anomalie sono immense. Se vi fosse identità fra di esse, io sarei pago; ma questa identità non v'è; anzi v'è anomalia in molte di queste industrie che vennero raggruppate assieme.

Ora, dall'estendere maggiormente, dall'applicare più largamente questo sistema, questa teoria e dal fare questi raggruppamenti con maggiore imparzialità e conoscenza di causa, ne deriverà un gran bene e verranno tolte parecchie ingiustizie. Sono poi lieto di udire novellamente dal signor ministro delle finanze che quando i capitali fossero colpiti per mezzo di un'imposta sulla rendita egli stimerebbe che ciò non sarebbe nè ingiusto nè inopportuno. Ciò stando, scorgo con piacere che il signor ministro fa di nuovo un picciolo passo là donde era partito e che, senza accettare ricisamente il principio dell'imposta sulla rendita quanto meno non si mostra più così avversario del medesimo. Io piglio atto di questa dichiarazione, perchè porto opinione che, senza ammettere l'imposta sulla rendita, noi non potremo mai ristaurare le finanze, nè avere nelle tasse la proporzionalità che è voluta dallo Statuto.

Il signor ministro soggiunse che, se si trattasse di un'imposta sui capitali caduti in successione, egli la voterebbe...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ho parlato di un'imposta sulle rendite del debito pubblico cadenti in successione. I capitali sono già colpiti.

VALERIO. Io sono lieto di udire questa dichiarazione, ed il signor ministro può essere certo che i miei amici politici ed io in tal caso voteremo con lui, perchè ciò abbiamo appunto domandato quando si dibatteva la legge di cui dianzi ha fatto cenno.

Mi sia permesso ora di dire alcune parole relativamente ai falegnami. Il signor ministro ha asserito che questi non ricevono una retribuzione inferiore alle lire 200 nei tenimenti del Verellese. Innanzitutto gli farò osservare che questi sono i più considerevoli dello Stato, i più prosperi, i più ubertosi, ed ebbero in questi anni assai favorevoli le vicende atmosferiche, quindi non è meraviglia se cercano i migliori operai e li pagano meglio; nulladimeno, se egli non ricorre all'esempio del tenimento di Levi, che è uno dei principali del Verellese, vedrà che in molti altri i falegnami debbono contentarsi di lire 80.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Se si desse loro soltanto questa mercede andrebbero via.

VALERIO. Gli operai non hanno tutti un'eguale capacità, e talvolta debbono accettare tenue paga.

Ad ogni modo, io voglio anche ammettere la cifra di lire 200, citata dal signor ministro, e domando se un uomo, la cui fortuna si riduce a tale esigua somma, debba pagare, come mi fu detto, lire 36.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Bisogna che abbia 5 operai.

LANZA. Questa fu una cattiva applicazione della legge.

VALERIO. Sia pure, io cito questa cattiva applicazione della legge, e dico che questa non è la sola ingiustizia che a nome della legge medesima venne commessa.

Questo è stato riferito da persone che sono incapaci di dire una cosa che non sia e non hanno alcun interesse di ciò fare; ma intanto la legge è stata applicata malamente: e quando anche non fossero costretti a pagare che 25 lire questi poveri falegnami, non sarebbe sempre una ingiustizia?

Io mi riassumo, ed accetto il rinvio delle petizioni al Ministero, e spero che, tenendo conto delle promesse fatte in altra seduta e di quelle fatte nella seduta attuale, egli verrà presto a proporre un riparo alla ingiustizia così universalmente patita e lamentata anche in Torino, ma specialmente nelle provincie.

NOTTA. Domando la parola.

Io non voglio fare il deputato di campanile, ma non vorrei che avessero cattive conseguenze quelle parole che si sono dette, che a Torino si paga e non si grida.

A Torino non si grida troppo perchè si sa che il gridare è inutile. Non si grida eccessivamente, ma intanto si paga molto. Ho detto molto e ne addurrò un esempio.

Il contingente della contribuzione fondiaria, assegnato prima dell'anno 1851 al comune di Torino, ascendeva a lire 407,162 37; in ora ascende a lire 1,337,318 68. Ciò che dico di questa imposta si può dire di tutte le altre, perchè ognun può comprendere che proporzionalmente tutti gli altri balzelli sono aumentati poco più poco meno, nè giova ricordare come il solo canone gabellario ascenda a lire 1,015,000; in somma, tra questo e le altre imposte, ed all'uopo lo dimostrerò, in complesso si può tenere per fermo che a Torino si paga il settimo di tutte le contribuzioni dello Stato. Ciò io dico all'effetto sopra indicato, come altresì acciò bene si comprenda che, se non si grida troppo, è perchè si sa che vi sono debiti che bisogna pagare, come legittimamente contratti e per cause generose.

No, giammai i Torinesi rifiuteranno a pagare ciò che la nazione deve, in conseguenza specialmente di una guerra riscossa infelicemente, ma intrapresa per l'onore del paese, e che sarà pur sempre una delle sue più belle glorie. (*Bene!*)

FARINA PAOLO, *relatore*. Riproponendo le conclusioni della Commissione, mi permetta la Camera di osservare che la Commissione ha rifiutato soltanto le proposte dei petenti, alle quali la legge ha già provveduto, ed ha solo escluso le misure o manifestamente ingiuste, o che sono in perfetta opposizione allo scopo che si prefiggono i petenti.

Mi permetta l'onorevole Valerio di osservargli che l'anomalia che ha rimarcato nelle categorie delle varie classi, la ha rimarcata anch'io, ed io fui con esso d'accordo nella discussione di quella legge; ma qui non si domanda l'abolizione della tabella A, ma della tabella E, la quale ristabilisce una proporzione tra i contribuenti, dipendentemente dall'affitto che pagano per i locali che occupano.

La Commissione non potrebbe ammettere questa abolizione, e per conseguenza propone:

- 1° Che siano prese in considerazione le domande 2, 3 e 6, e la proposizione di un'imposta sulle cedole dello Stato, trasmettendo la petizione al ministro delle finanze, e depositandone copia negli archivi della Camera, la quale può essere comunicata alla Commissione del bilancio quando sarà il caso;
- 2° Che si passi all'ordine del giorno sulle domande 1, 4 e 5, per la proposizione d'un'imposta sul reddito brutto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte di queste conclusioni.

(È approvata.)

Metto ai voti la seconda parte delle medesime conclusioni.

(La Camera approva.)

FARINA PAOLO, *relatore*. Colla petizione che porta il n° 3640, che non ha legalizzazione di firme, ma venne presentata da un onorevole nostro collega, 34 cittadini, lagnandosi che col regolamento del 22 settembre 1853, emanato per mandare ad esecuzione le leggi 7 luglio 1853 sull'industria commerciale, e 28 aprile 1853 sull'imposta personale mobiliare, siasi violato non solo lo spirito, ma la lettera ben anco delle leggi medesime, mentre agli articoli 371 e 372 specialmente del regolamento sopra indicato vengono date disposizioni non solo lesive degli interessi dei contribuenti, ma che riguardano materie intieramente legislative.

Gli articoli dei quali si tratta sono concepiti nel modo che segue:

« Art. 371. I richiami devono essere individuali, e non possono contemplarsi in una medesima rappresentanza le istanze relative a due imposte di genere diverso, comunque riguardanti lo stesso contribuente.

« Art. 372. I richiami devono formarsi su carta bollata, e corredarsi dai contribuenti:

« 1° Dell'estratto dell'articolo di ruolo che vuoi impugnarne, spedito e firmato dall'esattore;

« 2° Delle *quitanze* delle rate scadute, o dovute per autorizzazione della tassa contemplata nel ruolo contro la quale si ricorre. »

Il nuovo genere di procedimento che si vuole introdurre coll'articolo 371 non solo riguarda una materia necessariamente ed esclusivamente legislativa, ma è manifestamente diretto a vessare ingiustamente i contribuenti obbligandoli a sostenere il disturbo ed il dispendio di tante liti quanti sono gli oggetti relativi a ciascuna tassa sui quali credonsi in diritto di reclamare.

Arroge che l'amministrazione delle contribuzioni dirette improvvisata, per così dire, venne composta di elementi così

poco omogenei e capaci, che non solo ogni verificatore si può dire che segua una norma diversa, ma non è infrequente il caso di applicazioni contraddittorie ed assurde, ed esistono persino mendicanti immersi nella più completa miseria tassati nondimeno per 10 o 15 lire all'anno.

Quanto all'obbligazione poi di dovere pagare prima e reclamare dopo, tale disposizione è compresa virtualmente nel tenore dell'articolo 28 della legge 28 aprile 1853 relativa all'imposta personale e mobiliare, e le disposizioni di tale articolo sono richiamate e rese applicabili anche all'imposta sul commercio e sull'industria dal disposto dell'articolo 59 della relativa legge, dimodochè non può l'articolo 372 del regolamento venire in alcun modo incriminato, non contenendo che disposizioni alle leggi conformi.

La Commissione, considerando che, per la natura stessa del potere legislativo e per l'universale consenso dei pubblicisti, *les réglemens d'administration publique tombent sous la surveillance des Chambres* (Mucars, tit. III, cap. II, pagina 236, ecc.), propone:

1° Che venga questa petizione trasmessa al signor ministro delle finanze, con invito di conformare alle norme generali di legge il disposto dell'articolo 371 del regolamento.

2° Che si passi all'ordine del giorno quanto al reclamo relativo all'articolo 372 del regolamento medesimo.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USCIERI DEI TRIBUNALI.

NAYTANA, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge che riguarda il riordinamento degli uscieri dei tribunali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1794.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DELIBERAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO E PER L'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che metterò all'ordine del giorno, per la seduta di domani, la formazione della Commissione del bilancio per l'esercizio del 1856.

VALERIO. Domando la parola.

Io non intendo come in una stessa Sessione si possa nominare una Commissione del bilancio ed esaminare due bilanci. *Voci*. Anzi tre.

VALERIO. Esaminarne tre! questo è assolutamente contrario ad ogni massima parlamentare; non dico che sia inconstituzionale, ma *cela frise l'inconstitutionnalité*. È impossibile che, votando più d'un bilancio in una Sessione, se ne possa fare l'esame regolarmente e colla debita maturità.

Quando una Sessione ha votato il suo bilancio, e ha dato sfogo alle leggi che in essa si sono presentate, ha terminato il suo compito, e parmi che tocchi a quelli nelle cui mani sta in modo speciale la direzione dei lavori parlamentari di porvi un termine, perchè queste Sessioni eterne stancano, e finiscono per rendere in gran parte fittizio il sistema parlamentare.

Mi oppongo pertanto a che si nomini una nuova Commissione del bilancio in una Sessione in cui già ne esiste una.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che la Commissione

del bilancio che si era nominata aveva l'incarico di esaminare quello del 1855, e non credo abbia alcun mandato per esaminare il bilancio testè presentato. Se la Camera lo vuole, può rinnovare il mandato, ma senza un suo voto essa non è autorizzata ad esaminarlo.

Quanto al rinnovamento della Sessione, questa è cosa che non dipende nè dalla Presidenza, nè dalla Camera; ma stimo che in ogni caso, venga o non venga chiusa la Sessione, sarebbe più utile che si cominciasse a nominare una Commissione la quale prendesse ad esame i bilanci; quando poi la Sessione fosse chiusa, riaprendosi la nuova, si potrebbe rinnovare il mandato alla Commissione stessa.

TORBELLI. Io credo, coll'onorevole Valerio, che in questa Sessione non si può votare il nuovo bilancio 1856, ma fra il non doverlo votare ed il non doverlo esaminare vi passa, a mio avviso, un grandissimo divario.

La Camera sa quanto tempo è trascorso prima che siasi potuto entrare nello stato normale costituzionale, cioè di poter votare i bilanci prima che cominci l'esercizio dell'anno per cui il bilancio è destinato; noi non possiamo asconderci che questa Sessione può durare ancora due mesi, e se noi perciò aspettiamo ancora tanto tempo a nominare la nuova Commissione, e che questa debba, come è necessario, consecrare all'esame del bilancio due o tre mesi, ci troveremo ancora l'anno venturo nel provvisorio, e ci sarà impossibile il votare il bilancio prima del 1856. Parmi quindi si possa benissimo nominare la Commissione la quale farà i suoi studi, e quando verrà la nuova Sessione, restando la Commissione annullata per tal fatto, la Camera la farà rivivere confermandola di nuovo. In questo modo, a mio avviso, si conciliano tutte le esigenze, di poter cioè aver votato il bilancio prima che cominci il nuovo anno, e di non dover votare in questa Sessione il bilancio del 1856.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. La Camera comprenderà facilmente il motivo per cui il Ministero non crede che si possa terminare la Sessione così presto; col chiudersi della Sessione cadono tutti i progetti di legge stati presentati all'uno e all'altro ramo del Parlamento, e si rende quindi necessaria una nuova presentazione; ora essendovi, come ben sa la Camera, alcuni progetti di grande importanza che tengono gli animi sospesi, e che è desiderabile il vedere discussi il più presto possibile, parve che vi sarebbe stato un grave inconveniente nel sospendere i dibattimenti chiudendo la Sessione per riaprirli il giorno dopo. In verità questo si può fare, è assolutamente legale, ma non veggio troppo quale vantaggio potrebbe tornarci da simile misura. Quindi fra i due inconvenienti, o di avere una Sessione molto protratta o di dover sospendere la discussione di progetti importantissimi rimandandoli ad altra epoca, il Ministero ha scelto l'inconveniente minore.

In quanto poi alla presentazione del bilancio 1856 il Governo non poteva a meno di farla, giacchè la legge sulla contabilità centrale impone l'obbligo al Ministero di presentare il bilancio nel mese di febbraio; ed il Ministero l'ha deposto appunto l'ultimo giorno di quel mese, quindi è stato nei limiti imposti dalla legge e nulla più.

Ora il Governo reputa, come disse l'onorevole deputato Torelli, che non sia possibile votare il bilancio del 1856 in questa Sessione, ma che sia indispensabile l'esaminarlo ora: giacchè altrimenti che cosa ne avverrebbe? Supponiamo che questa Sessione possa terminarsi fra un mese e qualche giorno; chiudendosi deve lasciarsi un certo intervallo di tempo perchè i membri delle due Camere possano riposarsi e riprendere

forza; la Sessione non si riaprirebbe dunque che in maggio. Se in tal mese si dovesse procedere all'esame del bilancio del 1856 non potrebbesi preparare il lavoro prima della state; e l'onorevole deputato Valerio sa che in quella stagione, se non vi sono circostanze straordinarie (ed in tal caso, certo i deputati sacrificherebbero tutti i loro comodi per il servizio dello Stato), il richiedere la loro presenza a Torino nei mesi di luglio e di agosto sarebbe eccessivo: si correrebbe quindi il rischio che il bilancio pel 1856 non venisse esaminato che verso la fine dell'anno, cioè in novembre, ed anche in dicembre, epoca nella quale è possibile radunare di nuovo il Parlamento; e l'onorevole deputato Valerio sa che, se si procede all'esame del bilancio nell'ultimo mese dell'anno, quando si è incalzati dal desiderio di non dover ricorrere a crediti supplementari, questo esame si fa in modo molto rapido e poco profondo. Ondè è chiaro che, ove il Ministero avesse un interesse qualunque a che il bilancio non venisse maturamente esaminato, dovrebbe secondare in certo modo la proposta dell'onorevole Valerio, perchè più si rimanderà la nomina della Commissione, più si differirà l'esame di questo bilancio, epperò si dovrà in definitiva discuterlo e votarlo a passo di corsa.

Io per conseguenza nell'interesse della discussione profonda e matura di legge così importante, crederei che la Camera avesse a mantenere l'antica Commissione o a nominarne un'altra, commettendole l'incarico di esaminare questo bilancio. Probabilmente questa Commissione non potrà ancora riferire sul medesimo in questa Sessione, ma aprendosene un'altra, la Camera vorrà probabilmente riconfermare il mandato che affidava alla Commissione, e questa sarà nel caso di riferire immediatamente sopra alcuni bilanci, e così alla nuova Sessione i deputati potrebbero immediatamente occuparsi del bilancio del 1856, e si continuerebbe così a rimanere nello stato normale nel quale siamo entrati da poco tempo.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Io penso che a tutti gli inconvenienti, che vennero enumerati testè dall'onorevole ministro, si possa facilmente porre riparo, quando egli volesse fare adesso quello che dice possibile farsi fra un mese, quando cioè sciogliesse la Sessione attuale e... (*Rumori*) Mi permettano: risponderò alle obiezioni che si possono presentare.

Si potrebbe portar riparo a questi inconvenienti, dico, quando si sciogliesse la Sessione attuale, e fintantochè non fosse sciolta con ordinanza si rivolgesse l'attenzione e le forze all'altra parte del Parlamento, acciocchè votasse le leggi più importanti già approvate da questa Camera. Intanto i deputati potrebbero prendere un po' di riposo, perchè sappia il signor ministro che quando un'Assemblea ha votato due leggi come quella del trattato e quella sui conventi, ha subita una tale impressione morale, vi succede tale una morale stanchezza per cui ha bisogno di riposo qualche tempo dopo, altrimenti gli esami delle leggi che succedono si faranno superficialmente, in guisa che non ne deriverà verun beneficio.

Quanto all'inconveniente dei lavori che sono in corso, io affermo che questo punto non esiste, imperocchè una deliberazione della Camera è bastevole per far sì che siano ripigliati nello stato in cui si lasciarono. Ciò si è già fatto più fiate da questa Camera e dal Senato del regno, come altresì dal Parlamento francese e da quello inglese.

Durante questa Sessione abbiamo fatto molto, e quindi un po' di riposo sarebbe giovevole. Dopo un mese circa potrebbe essere riaperta la Camera, ed i deputati porterebbero nelle discussioni del bilancio quell'attenzione e quella forza che assumerebbero venendo a contatto cogli elettori.

Quanto al principio messo innanzi dall'onorevole Torelli, che cioè una Sessione esamini il bilancio, e l'altra lo voti, io non ammetto questa separazione, come non approvo il sistema ora invocato dal signor presidente in forza di cui, sintanto che si agita solo la discussione e non occorre di votare, non è necessario che la Camera sia in numero. Io credo dunque che la Sessione la quale esamina il bilancio debba pure votarlo.

Mi oppongo poi a che questo terzo bilancio venga affidato alla stessa Commissione, perchè, avendone già esaminati due, parmi che sia già abbastanza. Io affermo che la Camera non può, non deve permetterlo, massime che, dacchè questa Commissione fu istituita, vennero eletti nuovi deputati, i quali potrebbero essere compresi nella medesima ed apportare nell'esame del bilancio una massa di cognizioni e di lumi che sarebbero assai giovevoli al paese.

SINCO. La distinzione accennata dal deputato Torelli rende più semplice la questione. Egli ha ammesso il principio che in caduna Sessione si debbono votare soltanto i bilanci dell'esercizio immediatamente successivo. Se si praticasse diversamente si potrebbero votare preventivamente i bilanci di parecchi anni e la macchina parlamentare cesserebbe di avere il suo andamento regolare. Se ciò non sarebbe contrario alla lettera, sarebbe evidentemente contrario allo spirito della Statuto. Egli crede tuttavia che, se non si possono votare i bilanci, si può nominare la Commissione per esaminarli.

Ma l'esame è un preliminare della votazione, e quindi, se non si può votare, io credo che non si debbano neanche esaminare i bilanci da una Commissione.

TORELLI. Io convengo pienamente coll'onorevole deputato Valerio che sia opportuno nominare una nuova Commissione, e che sia convenientissimo che entrino in essa nuovi deputati che non hanno ancora fatto parte di questa Commissione, ma parmi che l'onorevole deputato Valerio semplifichi troppo questo procedimento quando dice che basta una dichiarazione della Camera per far rivivere tutte le leggi che non sono ancora votate dall'altra parte del Parlamento.

Queste leggi devono nuovamente essere lette e nuovamente votate, e quindi non è più in nostro arbitrio di impedire una nuova discussione. Se noi fossimo obbligati a riprendere la discussione relativa alla soppressione degli ordini ecclesiastici, ne potrebbero divenire molti inconvenienti e per certo la perdita di molto tempo.

VALERIO. Non è così, mi permetta di dire una parola: si ripigliano i lavori allo stesso stato in cui sono stati lasciati, questa è una deliberazione già stata presa dalla Camera ed eseguita, di modo che le leggi votate sono votate, le relazioni fatte sono fatte.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Mi scusi: bisogna ripresentarle, non sono che i lavori delle Commissioni che si mantengono.

VALERIO. Sì, voleva dire che i lavori delle Commissioni sussistono.

TORELLI. Io credo che è in errore il deputato Valerio; le leggi che sono state votate da una sola Camera debbono ripresentarsi come se non fossero mai state votate, la Camera è ben padrona di andar di passo celere, ma non è padrona di non voler che si metta in discussione.

Per queste ragioni io credo che, se veramente noi vogliamo uscire dal provvisorio, convenga nominare la Commissione nuova, e quindi confermarla nella seguente Sessione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, inter-

rogo la Camera se intenda che si addivenga alla nomina della Commissione del bilancio.

(La Camera delibera affermativamente.)

Ora dirò una parola di fatto personale per quanto concerne l'aver messo in discussione le petizioni, quando la Camera non era in numero.

Io osserverò che questo non solo l'ho sempre praticato io, ma l'ho sempre veduto farsi dai miei antecessori. Rappresento poi anche che, se si chiudesse la seduta quando la Camera non è in numero, accadrebbe niente meno che non si terrebbe seduta che per un'ora o due di qualche giorno della settimana, non essendo essa d'ordinario in numero che al momento delle votazioni.

Certo sarebbe desiderabile che tutti i deputati stessero presenti a tutte le discussioni; ma, se questo è desiderabile, non è attendibile in nessun luogo; e mi ricordo che il signor Dupin ebbe a narrare che un giorno gli accadde di trovarsi solo in cospetto all'oratore. (*Harità*)

Ora bisogna che io osservi, riguardo alle materie da fissarsi all'ordine del giorno, che non abbiamo più che due leggi, che si possono spedire in una sola seduta, le quali metterò domani in discussione.

Vi sarebbero poi tre progetti di leggi, i quali porterebbero una discussione piuttosto lunga, sia pel gran numero degli articoli, sia per la natura delle questioni cui danno luogo: l'uno è quello delle classificazioni delle strade in terraferma, l'altro del credito fondiario, l'altro del riordinamento giudiziario.

Se la Camera non prende deliberazioni in contrario, stabilirei per venerdì la discussione di quello che ha tratto alle classificazioni delle strade di terraferma; per questo molte sono le sollecitazioni state fatte; ed il signor ministro dei lavori pubblici notò essere impossibile che il servizio proceda, se non interviene presto una deliberazione del Parlamento intorno a questa legge.

Dopo, se avvanzerà tempo prima della chiusura della Sessione, verrà quello del credito fondiario.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Pregherei la Camera di assentire a quanto venne dall'onorevole presidente proposto, cioè di mettere all'ordine del giorno, dopo quelle due leggi che probabilmente non richiederanno gran tempo, quella relativa alla nuova classificazione delle strade.

La Camera sa che, in virtù di questa legge, ove venisse adottata, molte strade reali cesserebbero di avere questa qualità e diverrebbero provinciali, mentre sarebbero annoverate fra le strade reali alcune altre che nol sono.

Onde questo principio possa essere attuato l'anno venturo si richiede da un lato che il Ministero abbia alcuni mesi avanti a sè per poter preparare i progetti di manutenzione delle nuove strade che cadrebbero a carico dello Stato, e dare tutte quelle disposizioni necessarie, onde il servizio non venga interrotto al fine dell'esercizio, e da un altro canto, che questo progetto sia votato prima che gl'intendenti preparino i bilanci provinciali, perchè questo porta un cambiamento assoluto in tutti i bilanci provinciali. Bisogna pensare a provvedere ad alcune strade, e togliere od almeno modificare gli assegnamenti fatti per altre strade, e per altra parte penso che questa legge sia d'una immensa utilità pratica e sia destinata a dotare molte provincie, le quali non hanno finora sentito beneficio dalle grandi imprese che si sono compiute in questi ultimi anni, e di far loro sentire qualche vantaggio delle nostre istituzioni. È un atto di giustizia per una parte dello Stato, e quindi prego la Camera a volerlo compire al più presto possibile.

SINEO. È fuori di contesa la opportunità che la Camera si occupi senza troppa dilazione dell'argomento cui accennava in ultimo luogo l'onorevole presidente del Consiglio. Per questo motivo bramerei che si fissasse sin d'ora il giorno in cui debba venire in discussione questa legge, ma in modo da lasciare alla Commissione il tempo necessario per formulare e riferire il suo preavviso intorno alle petizioni che le furono trasmesse.

Queste petizioni hanno non poca importanza, e richiegono un voto esplicito della Commissione.

Naturalmente non si sottraggono altrimenti le petizioni alla Commissione delle petizioni, salvo perchè le Commissioni delle leggi speciali hanno maggiori elementi fra le mani per dare un preavviso fondato; ma questo preavviso bisogna che sia dato formalmente nella stessa guisa che si praticerebbe dalla Commissione delle petizioni.

Io propongo che si fissi per la discussione di questa legge la seduta del 17 o quella del 19 corrente.

Quand'anche si intraprendesse in questo frattempo a discutere qualche altra legge, e che non fosse ancora votata, come potrebbe avvenire per la legge del credito fondiario, la quale, essendo gravissima, occuperà certamente un numero di sedute, non vedrei nessun inconveniente a interromperne la discussione per votare questa legge, la quale specialmente se la Commissione ha tempo a ben maturarla, e a risolvere le obiezioni che si contengono nelle petizioni, non può dar luogo a discussioni gravissime.

Poichè ho la parola...

PRESIDENTE. Permettano un momento: io debbo avvertire la Camera che non ho parlato di questa legge senza prima avere interpellato il presidente di quella Commissione, ed egli mi esternò il desiderio che questa discussione non venisse prima di sabato o di lunedì...

Alcune voci. È l'altro sabato?

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione mi disse che essa sarebbe preparata per domani o lunedì. Osservo poi che, se si rimandasse a sabato venturo, converrebbe incominciare la discussione sul progetto pel credito fondiario, ed io vedrei qualche inconveniente nell'intavolare una discussione di tanta importanza e poi doverla interrompere.

VALVASSORI. La Commissione per la classificazione delle strade era appunto invitata per domani onde esaminare le petizioni di cui ha fatto cenno l'onorevole deputato Sineo, ma il deputato Deforesta avendo dovuto assentarsi quest'oggi, non ha potuto dar effetto a tale divisamento; per conseguenza io pure proporrei che venisse differita di qualche giorno questa discussione, e sarei d'avviso che si potrebbe mettere all'ordine del giorno per martedì o mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Io credo che si potrebbe far ragione alle opposte opinioni fin qui ammesse, ove il Ministero assentisse a dividere questo progetto di legge. Questa legge ha due scopi: l'uno di togliere dalla categoria delle strade nazionali quelle a fianco delle quali percorrono strade ferrate, l'altro di fare una nuova classificazione di strade che saranno in avvenire aperte o mantenute, o sussidiate dalla nazione. A me pare che, stante la condizione delle nostre finanze, stantechè non si è ancora votata la nuova legge comunale e provinciale stante la crisi economica che involve tutta Europa, stante anche lo stato degli animi dopo discussioni di tanto momento, quali furono quelle che ci hanno negli scorsi giorni occupati, non parmi, dico, sia il tempo più opportuno per gittare in mezzo alla discussione una questione di tanto momento per le finanze e che deve risvegliare tanti e così gravi interessi, quale si è quella delle nuove strade da classificarsi fra le nazionali; io

quindi inviterei il Ministero a ritirare per ora questa parte del suo progetto di legge, ed allora senza contestazione alcuna potrebbe essere posta all'ordine del giorno l'altra parte del progetto di legge, la parte che è indispensabile per formare i nuovi bilanci divisionali, quella cioè che riguarda le strade reali che devono cessare di esserlo nell'avvenire. Se poi vi fosse qualche caso eccezionale, per una o due strade che sono in una condizione eccezionale, per esempio, quelle di montagne e delle provincie povere, e soprappiù danneggiate per fallanza di raccolti, allora potrebbe per intanto il Ministero fare una speciale domanda, e mentre ciò non oserrebbe straordinariamente le finanze e sarebbe un atto di giustizia, si lascierebbe a tempi migliori e più opportuni la discussione della completa classificazione di tutte le strade. Ma venire in questo momento a fare una classificazione di tutte le strade future pendente la crisi finanziaria del nostro paese e la crisi europea, io dico che non trovo questo savio consiglio. Le facili popolarità si scontano quando poi bisogna imporre nuove gravezze.

Noi sappiamo tutti che il giorno in cui l'Europa godesse di nuovo del beneficio della pace, molte strade ferrate, delle quali oggi non cade neppure in pensiero di parlarne, si costruirebbero per mezzo di associazioni; ed allora verrebbe forse il caso che il Governo troverebbe più conveniente di sussidiare la formazione di una strada ferrata, anzichè spreccare dei capitali...

DESPINE. Je demande la parole.

MELLANA... per le strade reali. Io non veggio come allo stato attuale del paese sia conveniente gettare questo seme di dissidi colla certezza di fallire allo scopo, e dovendosi forse quanto prima rivenire sul già fatto.

Io quindi insisto perchè il signor presidente del Consiglio voglia dirmi se aderisce alla mia proposta, di dividere cioè la presente legge in due, presentando alla pronta discussione del Parlamento quanto riguarda la cessione delle attuali strade reali alle provincie (ed a questo riguardo la Camera ha già emesso il suo giudizio nella discussione dei bilanci, che cioè le strade reali cui scorre lateralmente una strada ferrata devono essere sopresse; fu il Ministero che chiese si soprasedesse da una formale deliberazione, sino a che fosse presentata questa legge); in quanto poi alla classificazione, essendo questa una cosa nuova, per cui la Camera non ha ancora emesso alcun voto...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma ora entra nella discussione della legge.

MELLANA. Mi perdoni, ma sono sul mio terreno.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Si tratta solamente di vedere quale sarà l'ordine del giorno.

MELLANA. Io non ho più nulla da aggiungere, sostengo però di non essermi discostato dalla questione: non è mio costume escire dalla tesi che mi propongo. Si tratta di vedere se debba essere posto in discussione, e quando, questo progetto. Io, sostenendo che solo una parte convenga di porre in discussione, e non l'altra, sono sul vero terreno della discussione. Io faccio esplicita proposta, quella cioè di dividere questa legge in due, perchè una parte sia prontamente posta all'ordine del giorno, e per l'altra parte si scelga un tempo più opportuno.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole deputato Mellana potrà, quando si apra il dibattimento sulla legge, fare la sua proposta nella discussione generale, oppure quando, votato il principio della classificazione delle

strade reali attuali, si passerà alla classificazione delle nuove strade reali.

Ma poichè mi ha fatto l'eccitamento, risponderò in poche parole. Se io fossi soltanto ministro delle finanze, e non badassi che al puro interesse del Tesoro, io dovrei accettare la sua proposta, ma io devo pur anche considerare la cosa sotto un aspetto più vasto. Egli è evidente che con questa nostra legge abbiamo avuto per iscopo, non solo di procurare una economia alle finanze, ma di promuovere anche l'esecuzione di alcune opere, le quali devono tornare di grandissimo vantaggio allo Stato. L'eseguimento di alcune delle nuove strade descritte in questa legge, è di una importanza immensa. Certamente e la strada del San Bernardo e la strada della valle di Susa ed alcune altre debbono esercitare un'influenza grandissima sulla condizione economica del paese. Inoltre, l'ho detto e lo ripeto, in questa legge vi è un principio di giustizia.

Vi sono provincie che godono del beneficio delle strade ferrate, e ve ne hanno altre che ne sono prive e che pure hanno partecipato ai sacrifici che queste imprese hanno imposti allo Stato. Quindi è, non solo opportuno, ma anche giusto di fare qualche cosa per queste provincie, se vogliamo che le medesime possano sopportare le tasse che fummo costretti di imporre; bisogna promuovere in esse grandi opere. Signori, dove vi sono molti lavori, si grida contro i balzelli, ma poi si pagano; se invece stabiliamo gravezze e tralasciamo di promuovere i lavori, ne sorgerà evidentemente un grande malcontento.

La condizione finanziaria è certamente grave, ma è già assai migliorata, perchè, malgrado tante circostanze sfavorevoli, il prodotto delle imposte indirette che sono il termometro economico della prosperità sociale, andò sempre mano a mano crescendo, e così si avverò pure un aumento della ricchezza sociale. Se noi favoriamo questo moto progressivo, non con opere di lusso, ma con imprese veramente utili, noi faremo una buona operazione finanziaria, e in pari tempo una cosa utile alle provincie summentovate, che non sono molto ricche e non hanno ritratto un beneficio dalle grandi opere, che abbiamo (oso dirlo) gloriosamente compiuto.

Nè giova il dire che col volger del tempo alle nuove strade si sostituirebbero le ferrovie imperocchè, se queste verranno costrutte, le strade che classificheremo ora tra le reali, cesseranno di esserlo e saranno di nuovo provinciali. Del rimanente, quando si vedrà quali siano le strade che si dovranno comprendere nel novero delle reali, apparirà che v'è, non dico l'impossibilità, ma poca probabilità che la nostra generazione assista alla costruzione di ferrovie parallele a queste nuove strade reali.

BARBIER. Je m'oppose à ce que l'on renvoie au-delà de mardi ou de mercredi la discussion du projet de loi concernant la classification des routes. Le rapport a été distribué depuis longtemps à la Chambre.

Les provinces qui ont quelques observations à soumettre au Parlement, ont eu le temps nécessaire pour rédiger leurs pétitions et les envoyer à la Chambre.

Ce sont généralement les provinces pauvres qui sont contemplées dans ce projet de loi, celles qui ont contribué à ouvrir les routes aux provinces riches.

Ainsi je ne vois pas pourquoi on voudrait prolonger le délai pour la discussion de ce projet de loi dont le but est de pourvoir à des besoins qui n'admettent pas de retard. Je m'oppose donc à ce que la discussion soit retardée au-delà de mardi ou de mercredi prochain.

SINEO. L'onorevole deputato Barbier suppone che il so-

spendere questa discussione sia di danno alle provincie da questa legge favorite. Egli è nell'errore. La questione che ora si agita riguarda solo all'ordine delle nostre discussioni interne.

La dichiarazione fatta da uno dei membri della Commissione viene in conferma di quanto ho detto. La Commissione ha ancora da radunarsi per deliberare definitivamente sulle petizioni. Dunque, non avendo ancora deliberato, non possiamo essere sicuri che lunedì o martedì si sia presa la deliberazione definitiva.

Io domando che vi sia una dilazione sufficiente acciò la Commissione possa farci un rapporto maturo e particolarizzato.

Come vedono, questo non tocca al merito delle cose che si sono dette circa l'urgenza di questa legge. Anchi'io desidero che venga presto in discussione questa legge; che in questo modo sia compiuto l'atto di giustizia accennato dal presidente del Consiglio per le provincie che hanno concorso nelle strade ferrate e che non hanno nè strade ferrate nè strade regie, ma la mia proposta non pregiudica per nulla la questione di urgenza, poichè io non chiedo che un termine di giorni otto, *che cioè si fissi il giorno 17 per questa discussione.*

DESPINE. J'avais l'intention de répondre aux observations de l'honorable député Mellana; mais, puisque la Chambre n'est pas disposée à admettre sa proposition, il ne me reste plus rien à dire. Il me suffit de faire observer que l'on ne peut pas scinder la discussion générale dans cette question.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che il solo membro della Commissione che ha parlato, il deputato Vavassori, disse credere che la Commissione avesse bisogno ancora di qualche giorno, cioè almeno fino a martedì, per esaminare le accennate petizioni. Allora, per lunedì si potrebbe portare all'ordine del giorno la legge sugli uscieri di cui si presentò testè la relazione; e martedì verrebbe la discussione di quella per la classificazione delle strade.

Domando alla Camera se accede a questa disposizione.

(La Camera approva.)

SI RIPRENDE LA RELAZIONE DELLE PETIZIONI.

PRESIDENTE. Ora continuano le relazioni di petizioni.

FAHINA P., relatore. Colla petizione 5641 trecentotrentatré cittadini di Sarzana, rappresentando come le speciali condizioni agricole di quella città e provincia, i redditi territoriali principali ed anzi quasi esclusivi della quale consistono pressochè intieramente nel vino, il cui prodotto è da vari anni dalla crittogama quasi annientato, e come, quanto al commercio, il trovarsi quella località ricinta dalle dogane estensi e parmensi, e priva di un ponte sul fiume Macra che le agevoli le comunicazioni, faccia sì che vedasi priva ad un tempo di rendite territoriali e di commerciali risorse; narando inoltre come siano stati flagellati dal cholera, e trovinsi privi di pubblici lavori, chiedono una riduzione sulle imposte del 1854, siccome quelle che gravitano sopra una proprietà quasi infruttifera, sopra commercianti senza smercio, ed operai che si dibattono fra le angosce di un'assoluta miseria.

La Commissione, nel deplorare la dolorosa condizione di quella provincia, non può dissimulare come, assecondando i desiderii nella petizione espressi, si aprirebbe l'adito ad innumerevoli petizioni di tenore consimile, sebbene sporte da individui posti in condizioni assai diverse; considerando, per altro, come nella percezione delle imposte di quella provincia si possano usare tutti i riguardi che riescano conciliabili fra

Pesecuzione della legge e la misera condizione di chi è chiamato ad adempiervi, opina che, limitativamente a quest'ultimo oggetto, possa la petizione venire trasmessa al Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Il deputato Ara aveva domandato di parlare.

ARA. Ho domandato la parola prima che si facesse la relazione della petizione suddetta, per chiedere che la Camera si volesse prima occupare del progetto di legge tendente ad accordare alla divisione amministrativa di Vercelli la facoltà di eccedere l'imposta, ma dal momento che è già in corso una relazione, per ora mi taccio.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 5641.

(La Camera approva.)

FARINA P., relatore. Colla petizione 5761, vari abitanti della valle di Macra rappresentano come, costretti per la mancanza di strade e per la persistenza delle nevi in quelle alpestri regioni, ad avere gli ordigni per macina quasi in ogni casolare, siano stati tassati, come mugnai, in lire 10 caduno. Osservano come, adottando questo sistema, ad Acceglio con anime 1950 vi sarebbero 35 molini, ad Elva con 1260 anime vi sarebbero 29 molini. Narrano avere ricorso al Ministero, il quale, sebbene riconoscesse fondate le ragioni loro, pure li rimandò, allegando non potere derogare alle espresse disposizioni della legge; concludono proponendo l'adozione del seguente articolo di legge, cioè che:

« Nei paesi di montagna divisi in più borgate, composti di una popolazione minore delle 2500 anime, gli edifizii da molino, qualunque il numero, verranno tassati siccome esistessero due soli stabilimenti, e dove siano minori di 1200 anime, si considererà come se ve ne esistesse un solo. L'imposta verrà ripartita sopra tutti i proprietari dei molini.

La Commissione, fatta certa della verità delle cose esposte dai ricorrenti, opina che possa la presente petizione venire trasmessa al Ministero delle finanze acciò avvisi alle provvidenze che crederà opportune per ovviare ai lamentati inconvenienti.

(La Camera approva.)

FARINA P., relatore. Debbo dichiarare che rimangono ancora due o tre altre petizioni relative alle imposte, ma non ho avuto tempo di leggerle.

ARA. Aveva domandata la parola per chiedere alla Camera che soprassedesse attualmente alla discussione delle petizioni per occuparsi della legge relativa alla divisione amministrativa di Vercelli. Il Consiglio divisionale prese delle deliberazioni le quali sono importanti, ed una fra di esse, quella che riguarda il sussidio di lire 10,000 a favore delle famiglie dei colerosi, della massima urgenza.

Credo dunque che, trattandosi di legge importante, quanto possano esserlo le petizioni, essendo all'ordine del giorno, possa essere messa subito in discussione.

PRESIDENTE. Vedrebbe essa un inconveniente grave a che si mettesse all'ordine del giorno per domani?

ARA. No, ma siccome credo che le petizioni ordinariamente non si devono discutere se non quando non vi sono in pronto leggi il cui ritardo possa portare inconvenienti, e siccome d'altra parte la legge da me accennata è urgentissima, mi pare che si potrebbe soprassedere alle petizioni... (*Rumori a sinistra*)

ASPRONI. Domando la parola.

ARA. Signori, io rispetto il diritto di petizione, lo considero come una cosa preziosissima; ma, quando si tratta di leggi urgentissime come questa, non credo che porti inconveniente ritardare alcun poco le petizioni.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che da molto tempo non si fecero più relazioni di petizioni, cosicchè ne rimasero molte indietro. Se non si riferiscono oggi, non so quando ciò si potrà fare, e il diritto di petizione sarebbe quasi illusorio.

D'altra parte, come già diceva, mi pare che, se la legge accennata dal deputato Ara è votata al principio della seduta di domani, non vi sia inconveniente.

ARA. Io non faccio istanza speciale, e mi rimetto al signor presidente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione 5851, presentata da israeliti residenti fuori di Torino, che gli israeliti di questa città pretendono di far concorrere nelle spese di culto e di beneficenza.

È da esaminarsi se realmente abbiano quest'obbligo; se lo Statuto permetta che una congregazione imponga dei pesi ad un'altra.

Farò inoltre un'osservazione circa l'ordine della discussione delle petizioni...

PRESIDENTE. Permetta un momento. La petizione di cui ha chiesta l'urgenza, io credo che si riferisca al progetto di legge che si è presentato. Per conseguenza si potrà rimettere alla Commissione incaricata dell'esame di questo stesso progetto.

SINEO. Io non mi oppongo, purchè essa ne riferisca presto.

Prima che questo progetto di legge venga in discussione apparentemente vi vorrà molto tempo; intanto rimane un dubbio grave. Si tratta di sapere se vi possono essere cittadini i quali siano costretti a pagare imposte senza che siano votate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Se si riferisce unicamente a quel progetto di legge, allora bisogna mandarla alla Commissione incaricata dell'esame del medesimo.

SINEO. Il rimando delle petizioni alle Commissioni che si occupano dei progetti di legge, a cui le petizioni sono relative, è portato dagli usi della Camera, ma non è una cosa necessaria. Quando realmente vi sia urgenza che si deliberi sopra una petizione, quantunque vi sia un progetto di legge su tal materia, non vi è motivo perchè la Camera si astenga dal provvedere. Qui si tratta di vedere quali siano i diritti di questi cittadini mentre manca la legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Mi pare che l'onorevole Sineo potrebbe unirsi al Ministero per eccitare la Commissione a presentare al più presto la sua relazione, perchè sarebbe bene che anche questo progetto di legge venisse discusso quanto prima.

Io sono disposto ad introdurre alcune modificazioni, e se la Commissione volesse riunirsi, ed avesse la compiacenza di chiamarmi nel suo seno, io sarei, come dico, inclinato a proporre delle modificazioni. Sarebbe quindi più opportuno che si rimandasse la relazione di questa petizione in occasione della discussione di quel progetto, perchè non credo, qualunque sia la deliberazione che venisse a prendere la Camera sulla medesima, che possa recare qualche frutto. Io credo che, per finire la controversia e per porre gli israeliti nella condizione degli altri cittadini, è necessario che vi sia una qualche disposizione legislativa. Quindi il meglio sarà di sanzionare al più presto la legge proposta.

SINEO. Io non dissento che sia fatto questo eccitamento alla Commissione. Bramerei soltanto che la Camera incaricasse la Commissione di fare un rapporto a parte.

Se la Camera me lo permette, giacchè ho la parola, esporrò il mio pensiero sull'ordine in cui debbono essere riferite le petizioni. In ogni mese si costituisce una Commissione delle

petizioni, la quale, se le relazioni sono arretrate, le riferisce poi nel mese successivo.

Io credo necessario che su queste petizioni arretrate si voti prima che vengano i rapporti della successiva Commissione; altrimenti potrebbero soffrire maggior ritardo quelle petizioni appunto che sono di maggior urgenza. Propongo che siano richiesti i membri dell'antica Commissione di esaurire l'arretrato prima che si passi a sentire i membri della nuova Commissione.

PRESIDENTE. Vi è una deliberazione speciale per le petizioni riferite dall'onorevole Farina Paolo. Del resto io interrogo sempre i signori relatori se abbiano relazioni in pronto.

Metto dunque ai voti la proposta del deputato Sineo, che cioè la petizione, a cui egli accennava, sia riferita d'urgenza e mandata alla Commissione.

(È approvata.)

Il deputato Michelini ha la parola per riferire sulle petizioni esaminate dall'ufficio II.

MICHELINI G. B., relatore. Vari osti, caffettieri ed altri esercenti professioni, e venditori di oggetti di consumo, colpiti dal dazio a favore della città di Mondovì, muovono parecchie lagnanze contro il regolamento sancito per la riscossione di tali dazi, ed approvato con decreto del 4 novembre 1854.

Essi si lagnano primieramente che l'abbuonamento è imposto, laddove dovrebbe essere volontario; ma non avvertono che l'articolo 129 concede ai comuni la facoltà d'istituire dazi per abbuonamento, il quale, ove i contribuenti non diano il loro assenso, deve per necessità essere imposto dal comune.

Si lagnano; in secondo, di alcune formalità cui il regolamento li sottopone, onde il comune possa conoscere quali sono i contribuenti. Ma, considerando che quelle formalità non sono che mezzi necessari per l'esazione dell'imposta, la Commissione non crede fondata tale lagnanza.

5° Come, per lo stesso motivo non crede neppure fondata la lagnanza contro la sanzione penale stabilita onde assicurare l'esecuzione di quelle formalità, la quale sanzione consiste nel pagamento di lire 50 e nella confiscazione delle derrate vendute in frode.

4° Si lagnano ancora i petenti che la ripartizione dell'abbuonamento fra gli esercenti è fondata sullo smercio non reale, ma presumibile. Ma non riflettono essere ciò una necessaria conseguenza del sistema di abbuonamento, il quale, riguardando il tempo avvenire, non può aver base certa.

Tralasciando altre lagnanze di minore importanza, parleremo di quella che muovono i petenti contro l'articolo 2 del regolamento, il quale, assoggettando al dazio unicamente gli osti, i caffettieri, i liquoristi, i macellai, i pizzicagnoli e generalmente tutti i venditori a minuto delle derrate tariffate, ne esenta i proprietari ed altri cittadini, che non le rivendono, ma le consumano eglino stessi o le loro famiglie.

Questa lagnanza pare fondata alla vostra Commissione, perchè la disposizione del regolamento che essa concerne viola il principio di eguaglianza delle imposte, il quale principio vuole che, quando un'imposta è collocata non sopra date professioni, ma sopra date merci, come appunto è quella di cui si tratta, essa colpisca tutte le merci di quella specie a chiunque esse appartengano.

È vero che col tempo i rivenditori possono farsi rimborsare tale imposta dai consumatori delle derrate che ne sono colpite, aumentando cioè il prezzo di esse; ma il legislatore non deve entrare in tali particolarità. Il fatto è trattarsi qui di un'imposta sopra l'introduzione di determinate merci, cui devono pagare tutti coloro che le introducono.

Per questo motivo la Commissione vi propone che la petizione sia trasmessa al ministro dell'interno.

SINEO. Non sono d'accordo con tutte le considerazioni sviluppate dalla Commissione; ma, siccome si conchiude che questa petizione sia deferita al ministro senza distinzione, credo superfluo lo eccitare una lunga discussione sopra i singoli punti che formano il soggetto di quella petizione.

Ordinandosi dalla Camera l'invio al signor ministro, questi dovrà naturalmente richiamare ad esame tutte le lagnanze mosse dai petenti, e, credendo che tutte siano a buon diritto fondate e degne di essere accolte, appoggio con tutta ampiezza la conclusione della Commissione. Io son persuaso che egli terrà conto di tali considerazioni, e mi associo alla proposta della Commissione.

MICHELINI G. B., relatore. Osservo che cadono ora in discussione le conclusioni della Commissione. Quanto ai motivi, la Camera può farne l'apprezzamento che stima; il ministro poi vedrà se sarà il caso di provvedere ad uno o a tutti gli inconvenienti accennati dai petenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione su questa petizione.

(La Camera approva.)

(Pristinai di Busca - Reclami contro una tassa sul pane stabilita da quel municipio.)

MICHELINI G. B., relatore. Petizione 5750. Alcuni pristinai di Busca si lagnano della tassa sul pane stabilita da quell'amministrazione comunale.

Sopra due punti si raggrano le lagnanze dei petenti. Il primo riguarda la sostanza della tassa. Essi pretendono che, sancita la libertà di commercio dal Parlamento, i comuni non abbiano più diritto di imporre tasse o mete sul pane od altri oggetti. A ciò risponde l'articolo 160 della legge 7 ottobre 1848, il quale specificamente dà questo diritto ai comuni.

Esso è così concepito:

« Nei regolamenti di polizia urbana si stabiliscono le norme da seguire nello stabilimento delle tasse dei commestibili ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. »

La seconda lagnanza dei petenti consiste nella ingiusta ed irregolare ripartizione di questa tassa. Essi dicono, fra le altre cose, che non sono stati osservati i regi brevetti del 18 febbraio 1843 e 15 aprile 1841; ma siccome si lamentano in modo generico, senza specificare in che cosa pecchi il regolamento; siccome anche non consta che già abbiano avuto ricorso al Ministero; siccome finalmente non adducono prove delle loro asserzioni, così la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno sulla petizione.

PROFFERIO. Duolmi che su questa importantissima questione non venga riferita che una petizione, essendovene parecchie altre di città e di comuni che fanno le stesse dimande.

Se tutte le altre si fossero riferite, avrebbe veduto incontanente la Camera quanto importi che sia dato un provvedimento sopra queste materie.

Signori, allorchè si discuteva la legge che proclamava il grande principio della libera concorrenza nell'industria e nel commercio, io chiedeva che si facesse eccezione per gli oggetti di prima necessità, facendo osservare come fosse facile il monopolio fra gli esercenti, ed avvalorando la mia opinione coll'autorità di Melchiorre Gioia. Pareva allora che, citando la sentenza di Gioia, io volessi far risuscitare i tempi di Noè (*Ilarità*), ed in nome di Say e Smith si stabilì che an-

che nei commestibili dovesse esistere la più libera concorrenza.

In virtù di quelle dichiarazioni scomparvero le mete sul pane, sulla carne e sugli altri generi di prima necessità da tutto il Piemonte; ma ecco poco a poco i municipi ritornare all'antico sistema, ed in cospetto di Smith e di Say l'autorità di Melchiorre Gioia eccola rivendicata.

Avessero almeno i sindaci, revocando le passate consuetudini, revocate insieme le passate leggi che ne custodivano l'osservanza! Avessero almeno rispettati gli editti che si andavano promulgando perchè le mete non si stabilissero ad arbitrio dei sindaci, ma con savie norme, con prudenti cautele per associare l'interesse degli esercenti con quelli dei consumatori! Ma no: i sindaci fecero ritorno al sistema delle mete, e spregiarono ad un tempo tutte le leggi regolatrici di quel sistema, nessun'altra regola invocando che la propria volontà.

Quindi gli esercenti fanno questo dilemma: o è una verità il vostro libero commercio, ed allora non dovete permettere che risuscitino le tasse sul pane; il vostro libero commercio è una favola, ed allora, risuscitando le antiche tasse, siete in obbligo di risuscitare gli antichi editti che ne regolavano la esecuzione.

I petenti richiedono o l'una o l'altra di queste due cose.

Fra le regie patenti che riferivansi a queste materie, vi hanno quelle del 1841 e del 1843, in cui si leggono le seguenti disposizioni:

« Prima base del calcolo per istabilire il prezzo del pane si è il valore medio del frumento, e per accertarlo in modo cauto ed incontestabile si terrà uno dei seguenti metodi: in ogni ebdomadario mercato normale, e, se più di uno ve n'ha nella settimana, in quello che suol essere il più florido, il sindaco, il vice-sindaco ed un consigliere ordinario, per turno mensile, ed il segretario comunale, si recheranno sul mercato alquanto prima che termini, ed ivi, coll'intervento di quello o di quei panattieri che stimassero di chiedere, raccoglieranno dai venditori e compratori di frumento le dichiarazioni dei prezzi cui ne furono vendute le diverse qualità, si trasferiranno quindi nella casa comunale, ove in ispeciale registro, intitolato *Delle mercuriali*, si annoteranno i prezzi raccolti e se ne compilerà su di essi apposito verbale da loro firmato. Nella sera dello stesso giorno, od al mattino dell'indomani, l'ordinario Consiglio si radunerà in legittima congrega, e, per regolare convocato, fisserà la tassa del pane, attenendosi alle norme contenute nei seguenti capi 1°, 2°, ecc. »

Quindi ben con ragione ricorrono alla Camera, dopo avere più volte ricorso inutilmente al Ministero, i panattieri di Busca, di Caraglio e quelli di tante altre città e comuni, chiedendo, o che sia rispettata la libertà di commercio, o che siano rispettate le leggi che vegliano sulla tassa dei commestibili.

Tanto nel primo che nel secondo caso io chiedo alla Camera che non sia tollerato l'arbitrio dei sindaci, e, contrariamente alle conclusioni della Commissione, si ordini la trasmissione del ricorso al Ministero perchè sia provveduto a termine di ragione e giustizia.

MICHELINI G. B., relatore. L'onorevole preopinante comincia a lagnarsi che di varie petizioni riguardanti lo stesso argomento una sola sia ora riferita alla Camera, avvertendo egli che, ove queste petizioni fossero state riferite insieme, avrebbero acquistato maggiore importanza e fatta sulla Camera una maggiore impressione.

Io risponderò che alla Commissione è stata comunicata questa sola, e se altre ne esistono, verranno a tempo debito

riferite anch'esse. Del resto la Camera deve giudicare delle petizioni non a seconda del numero dei petenti, ma bensì per l'intrinseca loro natura, e per gli argomenti sui quali la domanda è fondata.

Vengo all'obbiezione fatta contro le conclusioni dall'onorevole preopinante. Egli avvertiva che le tasse sono contrarie alla libertà di commercio proclamata dal Parlamento. Io lo pregherò d'indicarmi dove sia questo articolo di legge il quale stabilisca in modo generale ed assoluto la libertà di commercio. Riformando le tariffe daziarie, approvando i trattati di commercio stipulati colle potenze estere, si sono fatti molti passi verso la libertà. Ma queste sono leggi speciali le quali non possono applicarsi ai casi cui esse non riguardano. Non si è mai fatta, e non si potrebbe fare una legge, la quale sanzionasse in modo assoluto la libertà di commercio. Anzi, malgrado quei passi verso tale libertà, questa è lungi dall'essere compiuta. Diffatti vi sono tuttora, e vi saranno per lungo tempo ancora, dazi assai gravi i quali pesano sull'esportazione e principalmente sull'importazione di molte merci. Si sono aboliti i dazi destinati a proteggere l'industria, ma si sono lasciati sussistere come reddito delle finanze.

Dunque, non essendovi quella legge, che suppone esistere il deputato di Genova, deve osservarsi l'articolo 160 della legge 7 ottobre 1848, il quale dà, in modo specifico, espressa facoltà ai comuni di stabilire tasse sopra commestibili e combustibili.

Ora il comune di Busca altro non fece che valersi di questa facoltà; quindi, essendo legale la tassa stabilita, non sono fondate le lagnanze dei petenti.

Noti la Camera che qui non facciamo leggi, non siamo in *jure constituendo*. Qui non dobbiamo ricercare se sia bene che i comuni abbiano diritto di stabilire queste mete sui commestibili. Io opino che si debba lasciare ai comuni questa facoltà come molte altre; ma credo pure che i comuni debbano andare molto a rilento nell'usarne; e quanto a me mi sono sempre adoperato perchè non ne usassero quei comuni sui quali, come sindaco o consigliere, ho potuto esercitare qualche ascendente. Ma se, generalmente parlando, i comuni non devono imporre tasse, possono venire casi speciali in cui ciò sia utile; è perciò bene abbiano tale facoltà. Se io sono partigiano della libertà commerciale lo sono ancora più di quella dei comuni, e non voglio imporre il mio modo di vedere.

Ad ogni modo io dico che qui non è il caso di discutere se i comuni abbiano o no questo diritto, giacchè la legge del 7 ottobre 1848 lo darà loro. Perciò su questa parte della petizione devesi passare all'ordine del giorno.

Veniamo all'altra parte nella quale i petenti si lagnano non essere state osservate le regole, le cautele stabilite dai brevetti del 18 febbraio 1843 e 15 aprile 1841. Qui, lo confesso, la mia difesa è più debole; le conclusioni che, a nome della Commissione, ho portato alla Camera, sono fondate sulla circostanza che, nella petizione non vi è una specifica accusa di essersi violato questo o quell'articolo dei citati brevetti; è detto in termini generali che essi furono violati. Inoltre queste accuse non sono provate.

Parmi pertanto dover insistere anche su questa parte per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Pregherei il signor relatore d'indicarmi l'articolo sul quale egli crede fondato il diritto che avrebbe il comune.

MICHELINI G. B., relatore. È il 160.

SINEO. Nell'articolo 160 veggo che è detto:

« I regolamenti di polizia urbana stabiliscono:

« 1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose desti-

nate al vitto e quelle da adempersi per lo stabilimento e per l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l'esercizio ;

« 2° Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili, ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari. »

È dunque a quest'articolo che si riferirebbe la tesi dell'onorevole relatore. A questo proposito credo dover avvertire che la libertà dell'industria è una parte della libertà individuale, una parte della libertà che deve avere ogni cittadino. La libertà dell'industria è proclamata dallo Statuto. Se voi mi impedito di esercitare la mia industria, di fare ciò che io so fare, voi impedito la mia libertà individuale ; nello stesso modo, se voi volete imporre un prezzo all'opera mia, voi ledete la libertà individuale, perchè ognuno ha diritto di domandare per l'opera sua quel prezzo che crede. Non altrimenti si può tassare l'opera di un cittadino salvochè ammettendo il monopolio. Quando era lecito al sovrano di permettere, o no, il lavoro, allora poteva permetterlo condizionalmente, poteva cioè permettere che si lavorasse, purchè si lavorasse per un dato prezzo. Ma ora è lecito a chiunque di lavorare, ora è riconosciuto il principio della libertà individuale, quindi anche quello della libertà industriale. Nella legge del 7 ottobre 1848 non fu disconosciuto questo principio, ma ne fu lasciata l'applicazione in sospenso. La Camera sa che questa non è una vera legge, è un esercizio di quei pieni poteri che si erano concessi per la guerra, e di cui servi il Ministero per impedire la guerra. (*Rumori*) Se fosse venuto innanzi alla Camera quest'articolo io sono persuaso che non sarebbe stato adottato... (*Oh! oh! È legge!*) È una legge, la quale non è neppure corrispondente al motivo per cui si erano dati i poteri eccezionali. Ma avvi di più : questo non era che un progetto di legge... (*Interruzioni di dissenso*) Io prego quelli che dissentono a ricordarsi che i proponenti stessi di questa legge la dichiaravano esecutoria fino a che la Camera avesse potuto definitivamente esaminarla. Quindi rimaneva al Parlamento a vedere poi se vi fosse la necessità d'imporre queste tasse. Ma, prima di riconoscere se vi fosse questa necessità bisognava ancora vedere se vi fosse la giustizia, se la tassa fosse coerente a quella libertà che è proclamata dallo Statuto. Noi riconosciamo in tutta la sua estensione il principio della libertà individuale ; dobbiamo riconoscere ancora il principio della libertà industriale, la facoltà di lavorare, e domandare il prezzo del nostro lavoro. È singolare in verità che si voglia regolare il prezzo e la condizione per cui uno possa lavorare.

Non è dunque necessaria una legge speciale per proclamare la libertà industriale ; essa è proclamata dallo Statuto come parte della libertà individuale.

E non è già questa una mia opinione individuale ; essa è invalsa nella giurisprudenza di parecchi tribunali. Io potrei citare sentenze le quali hanno riconosciuto questo principio che i comuni non potevano più tassare. Non bisogna credere che l'autorità giudiziaria sia estranea ai principii costituzionali ; quando se ne presenta il caso, i giudici più sapienti li applicano esattamente ; ed io credo che, se tutti i giudici camminassero per questa via, se riconoscessero che il loro primo dovere è di osservare lo Statuto, a cui tutte le leggi debbono informarsi, e contro al quale non si possono fare leggi, io credo che si avrebbe giustizia compiuta.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

NOTTA. Se il deputato Brofferio me lo permette io dirò pochissime parole le quali mi pare che possano porre la questione sul suo vero terreno.

L'oggetto della petizione, da quanto ho potuto intendere, è una lagnanza che fanno alcuni pristinaì di Caraglio ed altri luoghi sulla meta che venne prefissa dal sindaco al valore del pane.

Io vorrei pregare i signori preopinanti a distinguere bene ciò che è la meta o tassa del pane, da ciò che è *dazio*, contemplato nella legge comunale.

I ragionamenti che si sono fatti valgono a confondere insieme queste due cose ben tra loro distinte. Circa la facoltà d'imporre dazi, che è la facoltà appunto data nella legge comunale, di cui ha letto l'articolo il relatore, questo è un diritto fuori contestazione. Tale facoltà è concessa nell'articolo 129 della legge comunale ; ma ritenga la Camera che questo articolo per nulla pugna colla libertà di commercio ; esso è così concepito :

« Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle loro rendite, istituire dazi per l'esercizio sui commestibili, combustibili e materiali da costruzione, destinati alla conservazione locale. »

Dunque questa è una facoltà data ai comuni per riscuotere un'entrata onde far fronte alle spese obbligatorie che la legge ha loro imposto.

Ma questo balzello per nulla impedisce la libera concorrenza voluta dal principio del libero smercio ; e di più nulla ha da fare colla petizione di cui si tratta. Questa può essere soltanto relativa a quella tassa che i sindaci, o, per meglio dire, i Consigli municipali in alcuni comuni impongono sul prezzo del pane, e si fonda sull'articolo 160, or ora citato dall'onorevole Sineo, il quale è così concepito :

« I regolamenti di polizia urbana stabiliscono :

« 1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempersi per lo stabilimento e l'esercizio delle arti di panattiere, ecc., macellai, ecc. »

Ma in questa parte...

Voc. Legga il secondo alinea.

NOTTA. Il secondo alinea dice :

« 2° Le norme da seguirsi nello stabilire le tasse dei commestibili ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. »

Ma in questa parte bisogna tenere conto del motivo per cui si è data questa attribuzione ai municipi. Il motivo è stato quello di porli nel caso di poter prescrivere certe norme a coloro che vendono generi necessari alla vita, acciò non s'incontrino, in difetto di queste prescrizioni, gravi e perniciose conseguenze. Non è qui il luogo di rammentare tutti i casi in cui si possono e devono nel pubblico interesse stabilire tali norme ; ma addurrò solo l'esempio del pane, in cui, come è noto, si possono, o nel confezionarlo, praticare soprusi, con introdurre materie nocive alla pubblica salute, ovvero tra gli smercianti prendersi intelligenze e stabilirsi accordi per fare illeciti guadagni sopra i consumatori.

Ad evitare siffatti gravi danni, il sindaco ha la facoltà di prescrivere norme relative a tali smerci, e può porre anche una meta al pane. Ma consiglieri di togliere questa disposizione, imperocchè, sebbene sia da noi proclamato il principio del libero smercio, questo non infiltrerà mai abbastanza nella popolazione sinchè non siansi rotti alcuni monopoli che tuttora fanno i pristinaì in molte città.

Essi talvolta segretamente, in forza di convenzioni a cui sono anche annesse per patto penalità, non vendono il pane che a quel dato prezzo. Per tale motivo fu d'uopo talvolta di

minacciarli di un processo, come la legge ne dà diritto, ma simili minacce si sono sempre ridotte a nulla, perchè il provare l'esistenza dei contratti sopra accennati è una cosa pressochè impossibile, locchè fece sì che furono anche costretti alcuni municipi in questi tempi di carestia a far incetta di grano ed altri generi per loro conto, e per rivenderli all'oggetto di rompere quel monopolio, e venire in soccorso dei poveri consumatori.

Quindi, per andare all'incontro di questo monopolio, può essere utile e necessario, massime in certi luoghi, il lasciare ai sindaci la facoltà di stabilire questa tassa del pane perchè, fino a tanto che non si saranno riuniti capitali sufficienti in mano ad altri speculatori, i quali facciano essi stessi una sufficiente vendita di pane, e si possa dai medesimi sempre rompere questo monopolio costituito dagli antichi smerciatori di questo genere, è impossibile di ottenere buoni frutti dal principio savissimo del libero smercio. E ciò dico indipendentemente da ogni sorta di considerazione propria, perchè ognuno sa che in Torino non vi è tassa sul pane, e che anzi il municipio fa tutto quello che può per introdurre il libero smercio delle carni, il quale a quest'ora sarebbe già attivato se dall'autorità superiore si fosse data l'autorizzazione voluta al progetto di regolamento da alcuni mesi sottomesso. Io spero però che la somma cura che ha sempre preso il signor ministro dell'interno per tutto ciò che riguarda la nostra città, farà sì che verrà tolto ogni ulteriore nocivo ritardo, e che noi avremo fra non molto l'approvazione di questo regolamento che si è formato nell'intendimento di venire ben tosto in sollievo dei cittadini meno agiati, e di porre pur essi nel caso di procurarsi un cibo necessario alla loro salute.

BROFFERIO. Disse l'onorevole Michelini che egli crede essere molto meglio che non vi siano tasse; ed io sono molto lieto di questa schietta dichiarazione la quale prova alla Camera quanto sia opportuno che essa vegli sopra quei sindaci che in onta dei liberali principii da essa proclamati vogliono ritornare alle antiche usanze; e fo pur plauso a quanto disse il sindaco di Torino, che il municipio della capitale lasciò sempre libero il corso alla vendita del pane, la qual cosa dovrebbe essere imitata da tutti i municipi dello Stato.

Il deputato Michelini ha invocato l'articolo 160 della legge del 7 ottobre 1848, col quale si fa facoltà ai comuni di dettare urbani regolamenti che stabiliscano le norme da seguire nelle tasse sui commestibili.

Qui ha già avvertito il deputato Notta che si tratta unicamente di norme di pubblica sorveglianza per impedire non si facciano cose contrarie alla salute pubblica ed all'ordine pubblico; quindi l'articolo invocato dalla Commissione sarebbe straniero alla nostra questione.

Poniamo tuttavolta che questo articolo si riferisca alla fissazione del prezzo dei commestibili, in questo caso io dico che non si potevano abolire le leggi anteriori di cui quest'articolo era un'emanazione, e che non potete separare l'uno dalle altre.

Piaciavi poi di osservare che questa legge porta la data del 7 ottobre 1848, e che le vostre discussioni e le vostre leggi sulle libertà di commercio seguirono nel 1851 e 1852, quindi ogni legge antecedente che ostava al libero commercio doveva essere, ed era implicitamente valida, sotto pena che la vostra libertà di commercio non avesse senso. Per la qual cosa il deputato Michelini non può sfuggire a quest'argomentazione; o l'articolo 160 della legge 7 ottobre 1848 fu implicitamente abolito, quando dichiaravasi la libertà di commercio, e non esiste più; o non fu abolito ed esiste ancora, ed in tal caso bisogna che esista unitamente a tutte le altre

disposizioni, a tutti gli altri ordinamenti che lo accompagnavano.

Ciò in diritto.

Nella questione di fatto il deputato Michelini confessava di sentirsi più debole; ed io accetto la confessione sua.

Dopo ciò lamenta il deputato Michelini che, allegando che i signori sindaci di Busca e di Caraglio abbiano ripartite le tasse sul pane senza uniformarsi alla legge del 1843, non abbiano i ricorrenti corredato di prova le loro allegazioni.

Il deputato Michelini non può ignorare che esistano prove negative. Come potevano i ricorrenti provare che i sindaci non abbiano fatto ciò che loro imponeva la legge? Tocca invece ai sindaci a provare che essi lo hanno fatto; e ciò per la semplice ragione che provare un fatto, quando esiste, è facilissimo, quando invece provare un non fatto è quasi sempre impossibile.

Comunque sia, deve il Ministero interrogare i sindaci sull'adempimento del dovere loro; e tocca ai sindaci a giustificare la loro condotta.

Ricapitolando, conchiudo che l'articolo 160 della legge 7 ottobre debba riguardarsi come abolito dai proclamati principii di libertà di commercio; ovvero, riguardandosi come esistente, non può discompagnarsi dalle leggi che regolano questa materia.

Signori, se è vero che la libertà di commercio non fu una celia, spero che voi la farete rispettare; ad ogni modo non sarà senza qualche insegnamento ciò che oggi accade in questa Camera; mirate: io che combattevo perchè si mantenesero le tasse, ecco che io sorgo per difendere la libertà di commercio; il deputato Michelini che combatteva per la libertà di commercio, eccolo in ringhiera a difendere le tasse. Politiche vicende!

TORELLI. Farò una breve risposta all'onorevole deputato Sineo il quale si lagna perchè aveva sentito che taluno disapprovava la sua teoria, la quale è che le leggi fatte in quell'intervallo che la facoltà legislativa rimane concentrata nel potere esecutivo, non sono vere leggi; ma allora, gli dirò, la legge della soppressione dei gesuiti, appartenendo a quel periodo di leggi, secondo i principii del deputato Sineo, non dovrebbe essere e non è una legge vera! (*ilarità*)

Non posso egualmente lasciare senza risposta un'argomentazione molto singolare, posta avanti dall'onorevole deputato Brofferio; egli disse: nel 1850, 1851 e 1852 è stata proclamata la libertà di commercio; dunque anche tutte queste prescrizioni che adesso inceppano il commercio e l'industria sono abolite; io gli osservo che noi non abbiamo mai fatto una legge di questa natura, abbiamo bensì adottato i principii della libertà, e li abbiamo applicati in virtù di trattati col'Inghilterra ed altre nazioni; ma una legge che stabilisca questo principio in modo generico da abrogare tutte le altre disposizioni restrittive anteriori non l'abbiamo fatta, e forse non si può fare.

Quindi io credo che anche in questo particolare, se il sindaco ha trasgredito la legge del 7 ottobre 1848, dev'essere chiamato all'obbedienza della legge, ma essa rimane intanto in vigore in tutta la sua estensione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. Ed io appunto mi associerò a coloro che domandano l'esecuzione delle leggi. Non solamente sono veri gli abusi manifestati nel discutere questa petizione, ma è verissimo altresì che i sindaci *motu proprio*, col solo parere dei Consigli delegati, irrequisito il parere dei Consigli comunali, fissano prezzi alla vendita delle carni e del pane contro lo spirito della legge municipale.

Nell'articolo 160 è stabilito che i Consigli comunali possono stabilire questi prezzi, se lo credono nell'interesse del comune, ma è prescritto che questo si faccia quando si formolano i regolamenti di polizia urbana e rurale; che devono essere trasmessi al Governo ed approvati dietro il parere del Consiglio di Stato. Quindi, per procedere a queste misure legalmente era necessario che si attenessero al prescritto della legge, cosa che non fanno per avere più libero l'arbitrio.

Aggiungerò di più che talora con semplici ordinati si sono stabiliti questi prezzi fissi con pregiudizio dei proprietari e dell'industria privata, e che questi ordinati sono stati approvati dagli intendenti, senza che poi ai richiami che si sono fatti dagli amministrati si sia dato ascolto dall'autorità superiore.

Dico questo perchè io stesso ho presentato delle rimostranze di proprietari che si lagnavano di soffrire grave detrimento da questo arbitrario procedere dei capi municipali.

Io dunque appoggio l'istanza di rinvio della petizione al Ministero, e prego ancora il signor ministro dell'interno a voler provvedere con una misura generale per tutti i municipi onde togliere siffatti abusi perchè pur troppo esistono; e se non si dirama una circolare che metta in avvertenza tutti i municipi affinchè si attengano alla legge, questi abusi non cesseranno, e tanto più nei luoghi remoti non saranno mai estirpati.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che l'oggetto della petizione sia duplice: uno principale e l'altro subordinato. L'oggetto principale è quello di eccitare il Ministero a togliere questa tassa; il secondo, subordinato al primo, è che la tassa in ogni caso sia conforme alla prescrizione della legge.

Ora, quanto al primo oggetto, stimo non sia il caso che si possa fare il rinvio della petizione al Ministero. Qui io non entrerò nella questione *de jure constituendo*, per così dire, se convenga meglio che si lasci o no ai municipi la facoltà di stabilire queste tasse.

Il Ministero ha già molte volte dichiarato che egli era per la libertà assoluta del commercio, per togliere qualunque incaglio che vi potesse essere nella vendita principalmente dei generi di prima necessità. Quindi, se la questione si agitasse se convenga meglio lasciare o no questa facoltà ai municipi, probabilmente il Ministero inclinerebbe nel dire che non convenga dare ai municipi questa facoltà; ma ora non siamo per fare una legge, si tratta solo di applicare quella esistente.

La Camera non può trasmettere al Ministero la petizione, salvo che per far applicare la legge, perchè il Ministero non può abrogare una legge; quindi sarebbe assurdo che la Camera trasmettesse la petizione nel senso di non far osservare la legge, di abrogarla.

BROFFERIO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ora lo stato attuale della giurisprudenza certamente non ammette dubbio che i municipi abbiano la facoltà di stabilire le tasse. I termini, in cui è formulato l'articolo 160 della legge del 1848 escludono qualsiasi dubbio.

Io non posso riconoscere ciò che diceva l'onorevole deputato Brofferio che questa disposizione sia stata tolta di mezzo colla proclamazione della libertà di commercio.

Il Parlamento non ha mai stabilito questo principio in modo assoluto da dover essere, per sua natura, applicato indistintamente a tutte le parti della nostra legislazione; ha bensì fatte alcune leggi o convenzioni, le quali sono improntate da tale principio, il quale potrà condurre il Parlamento

a fare altre leggi conformi, ma non ha mai stabilito questo principio in modo assoluto, da esser applicato indistintamente a tutte le parti della legislazione. Perciò la disposizione dell'articolo 160 della legge poc'anzi citata incontestabilmente sussiste e, sussistendo, egli è certo che il municipio di Busca, come qualsiasi altro, se lo stima, può imporre una tassa, perchè egli fa uso di una facoltà che ha dalla legge, e che il Governo, quand'anche volesse, non potrebbe togliergli, perchè non può impedire che i municipi si valgano di quella facoltà che la legge ad essi attribuisce.

Ma, se io non posso riconoscere che sia il caso di trasmettere la petizione al Ministero, per impedire al municipio di Busca d'imporre una tassa, riconosco però che può essere il caso dell'invio della petizione medesima per esaminare se realmente la tassa non fu imposta secondo le condizioni volute dalla legge. Questa stabilisce alcune condizioni senza le quali i municipi non possono fissare la tassa, ed essi debbono attenervisi. Se il municipio di Busca, come qualsiasi altro, non si fosse attenuto a quelle prescrizioni, sarebbe il caso di richiamarlo al dovere, cioè di metterlo nella necessità di sottostare a quelle condizioni; ed in tal caso incomberebbe al Governo di provvedere. In questo senso io non dissento a che la Camera trasmetta la petizione al Ministero; non mancherò di assumere informazioni per vedere se realmente il municipio od il sindaco arbitrariamente abbia imposta la tassa, per vedere di più se nell'imporgli abbia osservate tutte le prescrizioni della legge. Ma, quando si volesse che tal petizione fosse pure trasmessa per togliere la tassa, io non potrei che oppormi, perchè sarei nell'impossibilità assoluta di provvedere in questo senso.

BROFFERIO. Assento all'invio in questo senso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Vi è qualche distinzione da fare in quanto alle parole dette dall'onorevole signor ministro. Egli osservava che non poteva accettare il rinvio nello scopo che sia tolta la tassa perchè il Ministero può, diceva egli, far eseguire la legge, ma non può impedire che si eseguisca. Il principio che egli adduce è giusto, non è soggetto a contestazione; ma può essere contrastata l'applicazione.

Dirò, prima d'ogni cosa, che le osservazioni da me addotte non mi sembravano dover provocare il commentario che fece sopra di esse l'onorevole Torelli.

Io ho detto e ripeto che il provvedimento del 7 ottobre 1848 non è una legge; fu esercizio di un potere straordinario affidato al Governo, del quale egli si doveva servire in dati limiti. Ora sarebbe soverchio vedere se questo provvedimento sia o no entro quei limiti. Ma ciò non infirma sicuramente la virtù di quei decreti nella parte in cui erano conformi ai concessi poteri.

Vengo ora alla questione. Supponiamo che questa legge avesse concessa la facoltà ai comuni di porre tasse sui commestibili. Bisogna avvertire alla distinzione a cui alludeva l'onorevole Notta. Che cosa è una tassa? Noi ricaviamo il senso di questa parola da molti articoli di questa legge. La parola *tassa* è sinonimo d'*imposta*; dunque questa legge ha voluto dare la facoltà d'imporre tasse dei commestibili e dei combustibili.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veda l'articolo 129.

SINEO. Appunto nell'articolo 129 *tassa* è sinonimo d'*imposta*. Adunque l'uso che si fa posteriormente della parola *tassa* dà luogo ad equivoco. Ma supponiamo che nell'articolo 160 si sia voluto parlare della meta, cioè del prezzo cui si de-

vono vendere i commestibili : in questo caso che cosa vuole la legge? Vuole autorizzare i Consigli comunali a porre questa meta secondo regole determinate? No, la legge autorizza solo i comuni a proporre questi regolamenti; quindi vuole che siano approvati o disapprovati dal Governo, previo il parere del Consiglio d'intendenza e del Consiglio di Stato; se dunque il ministro, coerente ai principii che ha di nuovo proclamati, crede che la libertà industriale debba essere rispettata, non deve approvare questi regolamenti, o, approvati, revocare la sua approvazione.

Il Governo non può trovare ostacoli nel ritirare la sua approvazione, se l'ha data in senso contrario alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Ciò posto, qualora la Camera, coerente al principio proclamato, voglia che intiera sia in questa parte la libertà, non deve avere difficoltà di mandare la petizione al Ministero acciò revochi la sua approvazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Governo ha facoltà di approvare o no i regolamenti, ma non può farli arbitrariamente cessare allorchè furono sanzionati, perchè concorrono il municipio ed il Governo nella formazione dei medesimi, e quindi una parte sola non basterebbe a distruggere quello che fu fatto.

Pertanto la proposta del deputato Sineo tenderebbe appunto a dare un arbitrio al Governo.

SINEO. Io protesto che le circostanze non hanno mai influito e non influiranno mai sulle mie opinioni. Queste io desumo da principii dai quali non soglio discostarmi in qualunque circostanza.

Io dirò sempre che lo Statuto dev'essere rispettato nella sua lettera e nel suo spirito; che la libertà individuale porta seco anche la libertà industriale; che conseguentemente, se il Ministero ha approvati regolamenti di polizia municipale contrari a questi principii, li deve revocare.

MICHELINI G. B., relatore. Bisogna naturalmente distinguere, come osservava l'onorevole Notta, le imposizioni dalle mete. Nella prima petizione che ho avuto l'onore di riferire, quella degli osti e caffettieri di Mondovì, si trattava di dazi od imposizioni. In questa trattasi di meta. E, sebbene la parola *tassa* abbia questi due significati d'imposizione e di meta, l'onorevole Sineo si convincerà facilmente che l'articolo 160 della legge 7 ottobre 1848 parla di mete e non di imposizioni, se riflette che trovasi sotto il capo della polizia,

e che delle imposizioni che possono mettere i comuni si tratta nel capo 9, cioè in altra parte della stessa legge.

Prima di proseguire dirò che i petenti non affermano che la *tassa* sia stata stabilita dal sindaco, come hanno affermato coloro che difendono i petenti, nè io ho ciò detto nella relazione. La *tassa* fu stabilita dal Consiglio comunale.

Non so poi capire come l'onorevole Sineo possa impugnare la forza della legge del 7 ottobre 1848. Non è qui il caso di discutere della legalità dell'atto con cui al potere esecutivo fu conferito il potere legislativo. Basta riflettere che nel fatto questo potere è stato esercitato colla scienza e pazienza del popolo. Se non si riconoscono i Governi di fatto, si cade nell'anarchia, e dovrebbero essere nulla tutte le leggi anteriori al 1848. Questa teoria ci condurrebbe a conseguenze peggiori di quelle che sono state prodotte dal celebre editto del 21 maggio 1814. (*Molti deputati lasciano i loro stalli*)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che l'onorevole deputato Prof-ferio che aveva sollevata la questione abbia aderito alla proposta di mandare la petizione al Ministero onde vedere se veramente nella formazione di questa *tassa* si siano osservate le condizioni volute dalla legge ed anche dai regolamenti, e quindi, come la Camera suole fare ordinariamente, s'intendono adottate le conclusioni della Commissione se non si fanno opposizioni.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, s'intenderanno accettate le conclusioni della Commissione sopra questa petizione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Nomina della Commissione del bilancio.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

2° Facoltà alla divisione di Vercelli di contrarre un mutuo ed alle provincie di Vercelli e di Casale di eccedere il limite dell'imposta;

3° Penalità contro i trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene del mare;

4° Ampliamento del porto di Arona;

5° Relazione di petizioni.